



COMUNE DI OLBIA

Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

CERTIFICATO n° 260 /2018

OLBIA 12.07.2018

PROT: 77971 /18

OGGETTO: certificato di destinazione urbanistica, ai sensi dell'art. n°30 del D.P.R. n°380 del 06/06/2001.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Vista la domanda P.E.C. ricevuta in data 05/07/2018, con prot. 77971, dell' [REDACTED] in qualità di tecnico C.T.U. incaricato.

Vista la documentazione catastale allegata.

Vista la vigente Variante Generale al Programma di Fabbricazione approvata con deliberazioni di Consiglio Comunale n° 60 del 08/05/2004 e n° 65 del 24/06/2004.

Vista la Variante Generale al Programma di Fabbricazione approvata con deliberazione n° 66 del 29/06/2017, non esecutiva.

Viste la Varianti al Programma di Fabbricazione adottate con deliberazioni di Consiglio Comunale n° 11 e n° 10 del 02/03/2006.

Vista la determinazione dirigenziale n° 2010 del 01/06/2018 avente oggetto: delega funzioni dirigenziali al Geom. [REDACTED]

Sulla scorta degli atti in possesso di questo ufficio.

C E R T I F I C A

Che l'immobile distinto in catasto terreni al **Censuario di Olbia sezione di Olbia al Foglio 54 Mappale 1926** "ente urbano" (ex mappale 180) di mq. 3.000 è stato classificato nel P. d. F. vigente, con Variante Generale approvata con deliberazioni di Consiglio Comunale n° 60 del 08/05/2004 e n° 65 del 24/06/2004, e nella Variante Generale al P. d. F. per aggiornamento cartografico e normativo e reiterno vincoli preordinati all'esproprio su aree destinate a standard urbanistici approvata con deliberazione n° 66 del 29/06/2017 non esecutiva, con la seguente destinazione urbanistica:

Zona CR.4 di RISANAMENTO N° 5 DELLA FRAZIONE DI MURTA MARIA, classificato nel lotto n° 16 del comparto 3A per mq. 2.720 e una parte minore di mq. 280 in area con previsione di esproprio.

Si osserva la fascia di Rispetto dei corsi d'acqua.

L'immobile è oggetto delle norme e i vincoli della Variante al P. d. F. adottata con deliberazione di C. C. n° 11 del 02/03/2016 avente oggetto: approvazione studio di maggior dettaglio ai sensi dell'art. 8 comma 2 delle Norme di Attuazione del P.A.I. del territorio extraurbano parte idraulica, classificato in gran parte in Zona Hi4 a pericolosità idraulica molto elevata (art. 27 delle norme di attuazione del P.A.I.) e una parte minima in Zona Hi3 a pericolosità idraulica elevata.

L'immobile è oggetto delle norme e i vincoli previsti nella deliberazione con Variante al P. d. F.

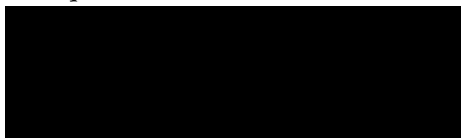


adottata con deliberazione di C. C. n° 10 del 02/03/2016 avente oggetto: Variante Approvazione studio di maggior dettaglio della pericolosità geomorfologica dell'intero territorio comunale - parte frane, classificato in gran parte in Zona Hg1 a pericolosità da frana moderata.

Ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183, il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Il Responsabile del Procedimento



IL FUNZIONARIO DELEGATO



Programma di Fabbricazione di Olbia
MA_140
C-R.4
Art. 29
Altri Strati Informativi - Olbia
S768
MULTA MARIA
Catasto Olbia
Catasto Olbia
Catasto Olbia
Pai Frana adottato Olbia - Variante 2022
Hg1
Art. 23
Art. 34
PAI Hg Variante Art.8 - Olbia
Hg1
Art. 23

Report di Destinazione Urbanistica

Prodotto da

Data	Coordinate	Comune
23 Ottobre 2024 10:04	9.59198,40.89157	Olbia

Programma di Fabbricazione di Olbia

Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale n.12 del 2021-02-25
Stato	Prodotto da
Norma	MA_140
Descrizione	Macro Area PRU - Multa Maria
Norma	C-R.4
Descrizione	Piano di risanamento - multa maria
Articoli	Art. 29

Art. 29 - Zone soggette a piani di risanamento urbanistico ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 11 ottobre 1985 n° 23 – (CR)

Sono le zone assoggettate a piano di risanamento urbanistico ai sensi dell'Art. 32 della L.R. 11.10.1985 n. 23 approvati con i seguenti atti:

29.1 Zona CR.1 - Piano di Risanamento n° 1 - POLTU CUADU.

Ogni intervento è subordinato alle disposizioni contenute nel Piano di Risanamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 22 del 20.01.1994 , pubblicato sul BURAS n° 17 del 06.06.1995 inserz. n° 2416 .

Le eventuali varianti a detto piano attuativo dovranno essere approvate secondo quanto indicato all'art. 21 della L.R. 22/12/1989 n° 45 e s.m.i.

29.2 Zona CR.2 - Piano di Risanamento n° 3 - loc. MARIA ROCCA (GIUA)



Art. 34	E' la zona del piano di riqualificazione urbana approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 14 gennaio 2004 e recepito nella variante generale al Programma di Fabbricazione approvata con le Delibere del Consiglio Comunale nn. 60/2004 e 65/2004. In questa zona si potrà attuare esclusivamente l'intervento così come approvato con la succitata deliberazione n. 3/2004. Per quanto riguarda i parametri di attuazione del piano si rimanda all'allegato "A" delle presenti norme di attuazione.
PAI Hi Variante Art.8 - Olbia	
Hi4	Le eventuali varianti a detto piano attuativo dovranno essere approvate secondo quanto indicato all'art. 21 della L.R. 22/12/1989 n° 45 e s.m.i.
Art. 23	29.3 Zona CR.3 - Piano di Risanamento n° 2 - loc. COLCÒ- SS199
Art. 24	Ogni intervento è subordinato alle disposizioni contenute nel Piano di Risanamento approvato definitivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n° 23 del 20/01/1994, pubblicato sul BURAS n° 26 del 08/08/1994, inserz. n° 2689.
Art. 27	Le eventuali varianti a detto piano attuativo dovranno essere approvate secondo quanto indicato all'art. 21 della L.R. 22/12/1989 n° 45 e s.m.i.
Pai Piena adottato Olbia - Variante 2023	29.4 Zona CR.4 - Piano di Risanamento n° 5 - loc. MULTA MARIA
Hi*	Ogni intervento è subordinato alle disposizioni contenute nel Piano di Risanamento approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n° 52 del 14/05/2002, pubblicato sul BURAS n° 27 del 01/08/2002, inserz. n° 3162.
Piano di Protezione Civile di Olbia	Le eventuali varianti a detto piano attuativo dovranno essere approvate secondo quanto indicato all'art. 21 della L.R. 22/12/1989 n° 45 e s.m.i.
Bacino 87 - Attesa 58	29.5 Zona CR.5 - Piano di Risanamento n° 6 - loc. PASANA.
Piano di risanamento urbanistico - Murta Maria - Olbia	Ogni intervento è subordinato alle disposizioni contenute nel Piano di Risanamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del 20.01.1994, pubblicato sul BURAS n° 26 del 08.08.1994 inserz. n° 2689.
L	Le eventuali varianti a detto piano attuativo dovranno essere approvate secondo quanto indicato all'art. 21 della L.R. 22/12/1989 n° 45 e s.m.i.
Aree Tutelate Regione Sardegna	29.6 Zona CR.6 - Piano di Risanamento n° 7 - loc. ISTICADEDDU.
150 m dai Fiumi	Ogni intervento è subordinato alle disposizioni contenute nel Piano di Risanamento approvato definitivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n° 66 del 31.07.1996, pubblicato sul BURAS n° 6 del 17.02.1997 inserz. n° 719.
142	Le eventuali varianti a detto piano attuativo dovranno essere approvate secondo quanto indicato all'art. 21 della L.R. 22/12/1989 n° 45 e s.m.i.
PAI Sardegna - Mappa del danno potenziale (PAI_PGRA) - Rev. 2023	29.7 Zona CR.7 - Piano di Risanamento n° 8 - SANTA MARIEDDA.
D4	Ogni intervento è subordinato alle disposizioni contenute nel Piano di Risanamento approvato definitivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 14/01/2002, pubblicato sul BURAS n° 6 del 18/02/2002 - inserz. n° 641.
Piano Paesaggistico Regionale Sardegna	Le eventuali varianti a detto piano attuativo dovranno essere approvate secondo quanto indicato all'art. 21 della L.R. 22/12/1989 n° 45 e s.m.i.
	29.8 Zona CR.8 - Piano di Risanamento n° 9 - loc. GIOVANNELLI.
	Ogni intervento è subordinato alle disposizioni contenute nel Piano di Risanamento approvato definitivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n° 22 del 20.05.1996 pubblicato sul BURAS n° 7 del 27.02.1997 inserz. n° 883.
	dovranno essere approvate secondo quanto indicato all'art. 21 della L.R. 22/12/1989 n° 45 e s.m.i.

<u>18 Golfo di Olbia</u>	29.9 Zona CR.9 - Piano di Risanamento n° 16 – loc. PITTULONGU.
<u>6</u>	Ogni intervento è subordinato alle disposizioni contenute nel Piano di Risanamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 11 del 31.01.1996 pubblicato sul BURAS n° 22 - 01.07.1996 inserz. n° 2797.
<u>12</u>	Le eventuali varianti a detto piano attuativo dovranno essere approvate secondo quanto indicato all'art. 21 della L.R. 22/12/1989 n° 45 e s.m.i.
<u>13</u>	29.10 Zona CR.10 - Piano di Risanamento n° 13 - SA MINDA NOA NORD.
<u>14</u>	Ogni intervento è subordinato alle disposizioni contenute nel Piano di Risanamento approvato definitivamente con deliberazione del Commissario Prefettizio (assunta con i poteri del Consiglio Comunale) n. 52 del 14/05/2002 (BURAS parte III n. 27 del 01/08/2002).
<u>15</u>	Le eventuali varianti a detto piano attuativo dovranno essere approvate secondo quanto indicato all'art. 21 della L.R. 22/12/1989 n° 45 e s.m.i.
<u>107</u>	29.11 Zona CR.11 - Piano di Risanamento n° 14 - SA MINDA NOA CENTRO.
<u>112</u>	Ogni intervento è subordinato alle disposizioni contenute nel Piano di Risanamento approvato definitivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 20.01.1994, pubblicato sul BURAS n° 26 del 08/08/1994 inserz. n° 2692.
<u>Aree antropizzate</u>	Le eventuali varianti a detto piano attuativo dovranno essere approvate secondo quanto indicato all'art. 21 della L.R. 22/12/1989 n° 45 e s.m.i.
<u>28</u>	29.12 Zona CR.12 - Piano di Risanamento n° 10 - SAN NICOLA.
<u>29</u>	Ogni intervento è subordinato alle disposizioni contenute nel Piano di Risanamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 61 del 23.05.1994.
<u>30</u>	Le eventuali varianti a detto piano attuativo dovranno essere approvate secondo quanto indicato all'art. 21 della L.R. 22/12/1989 n° 45 e s.m.i.
<u>INSEDIAMENTI TURISTICI</u>	29.13 Zona CR.13 - Piano di Risanamento n° 12 - Loc. RUINADAS
<u>88</u>	. Ogni intervento è subordinato alle disposizioni contenute nel Piano di Risanamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N° 17 del 25.02.1999, pubblicato sul BURAS n° 13 del 06/04/1999 inserz. n° 1844.
<u>89</u>	Le eventuali varianti a detto piano attuativo dovranno essere approvate secondo quanto indicato all'art. 21 della L.R. 22/12/1989 n° 45 e s.m.i.
<u>90</u>	29.14 Zona CR.14 - Piano di Risanamento n° 4 - Loc. DEGORTES.
<u>Fascia Costiera</u>	Ogni intervento è subordinato alle disposizioni contenute nel Piano di Risanamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 52 del 12.04.2007 pubblicato sul BURAS n° 61 del 15.05.2007 inserz. n° 561.
<u>8</u>	Le eventuali varianti a detto piano attuativo dovranno essere approvate secondo quanto indicato all'art. 21 della L.R. 22/12/1989 n° 45 e s.m.i.
<u>17</u>	29.15 Zona CR.15 - Piano di Risanamento n° 15 - Frazione di BERCHIDEDDU.
<u>18</u>	Ogni intervento è subordinato alle disposizioni contenute nel Piano di Risanamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 76 del 12.07.1991 pubblicato sul BURAS n° 9 del 20/03/1996 inserz. n° 1128.
<u>19</u>	Le eventuali varianti a detto piano attuativo dovranno essere approvate secondo quanto indicato all'art. 21 della L.R. 22/12/1989 n° 45 e s.m.i.
<u>20</u>	
<u>Siti non idonei all'installazione degli impianti</u>	
<u>Firma</u>	915 dovranno essere approvate secondo quanto indicato all'art. 21 della L.R. 22/12/1989 n° 45 e s.m.i.

energetiche rinnovabili	29.16 Zona Zona CR.16 - Piano di Risanamento n° 11 - Frazione di RUDALZA.												
IBA	Sulla cartografia di piano tavola 10.00 scala 1: 10:000 viene individuato l'ambito in loc. Rudalza da assoggettare a Piano di												
Imm_art136	Risanamento Urbanistico ai sensi dell'Art. 32 della L.R. 11.10.1985 n. 23.												
Art142	29.17 Per quanto attiene ambiti di pari caratteristiche non definiti in cartografia si potrà procedere secondo quanto previsto all'articolo su citato.												
Art143_per	29.18 Riclassificazione aree con vincolo decaduto												
Carta della Natura	Con la presente variante generale tutte le aree interessate da vincolo espropriativo per interventi sulla viabilità saranno reiterati.												
86.1	Mentre per tutte le aree interessate da vincoli preordinati all'esproprio decaduti (come riportati nei Piani di Risanamento sopra descritti), vengono riclassificate secondo le destinazioni riportate nelle tavole di azzonamento specificando che per le aree non ancora acquisite al patrimonio dell'Ente saranno ammessi anche interventi di iniziativa privata in regime di economia di mercato, apponendo un vincolo cosiddetto “conformativo” (non soggetto ad esproprio e non indennizzabile), fermo restando il mantenimento delle finalità pubblica delle opere che verranno in esse realizzate;												
PCm	Altri Strati Informativi - Olbia												
Carta Geologica D'Italia	<table> <tr> <td>Pubblicazione</td><td>Gazzetta Ufficiale n.- del -</td></tr> <tr> <td>Stato</td><td>In fase di Validazione</td></tr> <tr> <td>Norma</td><td>S768</td></tr> <tr> <td>Descrizione</td><td>SEZ 768</td></tr> <tr> <td>Norma</td><td>MULTA MARIA</td></tr> <tr> <td>Descrizione</td><td>QUART_COMP: FRAZIONE MULTA MARIA</td></tr> </table>	Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale n.- del -	Stato	In fase di Validazione	Norma	S768	Descrizione	SEZ 768	Norma	MULTA MARIA	Descrizione	QUART_COMP: FRAZIONE MULTA MARIA
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale n.- del -												
Stato	In fase di Validazione												
Norma	S768												
Descrizione	SEZ 768												
Norma	MULTA MARIA												
Descrizione	QUART_COMP: FRAZIONE MULTA MARIA												
N10	Catasto Olbia												
Classificazione sismica	<table> <tr> <td>Pubblicazione</td><td>Gazzetta Ufficiale n.- del -</td></tr> <tr> <td>Stato</td><td>Prodotto da </td></tr> <tr> <td>Norma</td><td>Catasto Olbia</td></tr> <tr> <td>Descrizione</td><td>Catasto Olbia</td></tr> <tr> <td>Norma</td><td>Catasto Olbia</td></tr> </table>	Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale n.- del -	Stato	Prodotto da	Norma	Catasto Olbia	Descrizione	Catasto Olbia	Norma	Catasto Olbia		
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale n.- del -												
Stato	Prodotto da												
Norma	Catasto Olbia												
Descrizione	Catasto Olbia												
Norma	Catasto Olbia												
4													
Mappa delle cabine primarie													
DE_13													
Sistemi catastali - Origini degli assi													
Punto Ideale (Sardegna).													
SITAP													
1497 1939													
Firm	915												
	Catasto Olbia												

<u>Zone Climatiche</u>
<u>C</u>
<u>Zone OMI - Semestre 2022/2</u>
<u>Z_19481</u>
<u>International Bird Area</u>
<u>IBA174</u>

Pai Frana adottato Olbia - Variante 2022

Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale n.- del -
Stato	Prodotto da
Norma	Hg1
Descrizione	Disciplina delle aree di pericolosità moderata da frana (Hg1)
Articoli	Art. 23, Art. 34

Art. 23 - Prescrizioni generali per gli interventi ammessi nelle aree di pericolosità idrogeologica(50)

1. Nel presente Titolo III sono stabilite norme specifiche per prevenire, attraverso la regolamentazione degli interventi ammissibili, i pericoli idrogeologici e la formazione di nuove condizioni di rischio idrogeologico nel bacino idrografico unico della Regione Sardegna.
2. Le disposizioni del presente Titolo III valgono solo nelle aree perimetrate dalla cartografia elencati nell'articolo 3 quali aree con pericolosità idraulica molto elevata (Hi4), elevata (Hi3), media (Hi2) e moderata (Hi1), nonché quali aree con pericolosità da frana molto elevata (Hg4), elevata (Hg3), media (Hg2) e moderata (Hg1), con le caratteristiche definite nella Relazione Generale, a prescindere dall'esistenza di aree a rischio perimetrate e di condizioni di rischio a carico di persone, beni ed attività vulnerabili.
3. Le disposizioni del presente Titolo III si applicano anche alle aree del bacino idrografico unico regionale diverse dalle aree di pericolosità idrogeologica ed espressamente indicate nell'articolo 26.
4. Nelle aree di pericolosità idrogeologica perimetrate dal PAI gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente ai fini delle presenti norme di attuazione sono definiti dall'articolo 31, comma 1, della legge 5.8.1978, n. 457, come riprodotto nell'articolo 3 del DPR 6.6.2001, n. 380, e consistono in:

a.manutenzione ordinaria. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme sono considerati interventi di manutenzione ordinaria le opere interne di cui all'articolo 15 della LR 11.10.1985, n. 23;

b.manutenzione straordinaria;

c.restauero e risanamento conservativo;

d.ristrutturazione edilizia;

e.ristrutturazione urbanistica.
5. Nelle aree di pericolosità idrogeologica le attività antropiche e le utilizzazioni del territorio e delle risorse naturali esistenti alla data di approvazione del PAI continuano a svolgersi compatibilmente con quanto stabilito dalle presenti norme.
6. Gli interventi, le opere e le attività ammissibili nelle aree di pericolosità idrogeologica molto elevata, elevata e media sono effettivamente realizzabili soltanto:

a.se conformi agli strumenti urbanistici vigenti e forniti di tutti i provvedimenti di assenso richiesti dalla legge;

b(51). subordinatamente alla presentazione, alla valutazione positiva e all'approvazione dello studio di compatibilità idraulica o geologica e geotecnica di cui agli articoli 24 e 25, nei casi in cui lo studio è espressamente richiesto dai rispettivi articoli nell'ambito del procedimento(52) di approvazione del progetto, tenuto conto dei principi di cui al comma 9.



6bis. Nell'ambito della realizzazione di interventi di mitigazione del rischio o di opere in alveo, il provvedimento di approvazione degli studi di compatibilità di cui agli articoli 24 e 25, l'atto autorizzativo ai sensi del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) e il parere di coerenza sul finanziamento da parte dell'Ente finanziatore, sono rilasciati sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che dovrà contenere tutti gli elementi utili a consentirne il rilascio, o sul progetto definitivo, come definito dall'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ove disponibile. Nel caso di insiemi complessi di opere di mitigazione del rischio o di opere in alveo con differenti alternative progettuali, l'approvazione dei suddetti studi di compatibilità può essere preceduta da un parere preliminare con il quale il soggetto competente esprime la condivisione delle soluzioni individuate nel "Documento di fattibilità delle alternative progettuali", di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero nell'analisi delle alternative contenuta nel progetto di fattibilità tecnica ed economica'.

6ter.(53) Soppresso

7. Nel caso di interventi per i quali non è richiesto lo studio di compatibilità idraulica o geologica e geotecnica, i proponenti garantiscono comunque che i progetti verifichino le variazioni della risposta idrologica, gli effetti sulla stabilità e l'equilibrio dei versanti e sulla permeabilità delle aree interessate alla realizzazione degli interventi, prevedendo eventuali misure compensative.
7 bis. In relazione alla progettazione di singoli interventi, non è richiesto alcuno studio di compatibilità idraulica qualora l'intervento interessi elementi idrici non significativi del reticolo idrografico (54) né ricada in area di pericolosità derivante da esondazione di altri elementi del reticolo idrografico, a condizione che i progetti siano corredati da una relazione asseverata redatta dai tecnici di cui al comma 3, lett. a), dell'articolo. 24, da inviare, ai sensi del comma 6 dell'articolo 30 ter, a fini ricognitivi, all'Autorità di Bacino.
8. Anche in applicazione dei paragrafi 3.1.a) e 3.1.b) del D.P.C.M. 29.9.1998, nelle aree di pericolosità idrogeologica sono consentiti esclusivamente gli interventi espressamente elencati negli articoli da 27 a 34 e nelle altre disposizioni delle presenti norme, nel rispetto delle condizioni ivi stabilite comprese quelle poste dallo studio di compatibilità idraulica o geologica e geotecnica, ove richiesto. Tutti gli interventi non espressamente elencati sono inammissibili. Divieti speciali sono stabiliti negli articoli: 8, comma 6; 9, comma 2; 14, comma 4; 20, comma 1; 27, comma 3, lettera f.; 27, comma 4; 28, comma 2; 31, comma 4; 32, comma 2; 33, comma 4. Gli altri divieti indicati nelle presenti norme sono normalmente ribaditi a scopo esemplificativo e rafforzativo.
9. Allo scopo di impedire l'aggravarsi delle situazioni di pericolosità e di rischio esistenti nelle aree di pericolosità idrogeologica tutti i nuovi interventi previsti dal PAI e consentiti dalle presenti norme devono essere tali da
 - a.migliorare in modo significativo o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità del regime idraulico del reticolo principale e secondario, non aumentando il rischio di inondazione a valle;
 - b.migliorare in modo significativo o comunque non peggiorare le condizioni di equilibrio statico dei versanti e di stabilità dei suoli attraverso trasformazioni del territorio non compatibili;
 - c.non compromettere la riduzione o l'eliminazione delle cause di pericolosità o di danno potenziale né la sistemazione idrogeologica a regime;
 - d.non aumentare il pericolo idraulico con nuovi ostacoli al normale deflusso delle acque o con riduzioni significative delle capacità di invasamento delle aree interessate;
 - e.limitare l'impermeabilizzazione dei suoli e creare idonee reti di regimazione e drenaggio;
 - f.favorire quando possibile la formazione di nuove aree esondabili e di nuove aree permeabili;
 - g.salvaguardare la naturalità e la biodiversità dei corsi d'acqua e dei versanti;
 - h.non interferire con gli interventi previsti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di protezione civile;

i.adottare per quanto possibile le tecniche dell'ingegneria naturalistica e quelle a basso impatto ambientale;

l.non incrementare le condizioni di rischio specifico idraulico o da frana degli elementi vulnerabili interessati ad eccezione dell'eventuale incremento sostenibile connesso all'intervento espressamente assentito; in caso di interventi di mitigazione del rischio che determinano nuove o più gravose situazioni di rischio, l'intervento è sostenibile a condizione che il proponente dimostri che tali variazioni sono non significative rispetto ai complessivi benefici generali, connessi alla riduzione delle conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche, ottenuti dall'intervento medesimo e che il progetto preveda quanto indicato alla successiva lett. m)(55);

m.assumere adeguate misure di compensazione nei casi in cui sia inevitabile l'incremento sostenibile delle condizioni di rischio o di pericolo associate agli interventi consentiti, anche mediante valutazione dell'indice Vp nel caso concreto;(56)

n.garantire condizioni di sicurezza durante l'apertura del cantiere, assicurando che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di rischio o del grado di esposizione al rischio esistente;

o.garantire coerenza con i piani di protezione civile.

10. .I singoli interventi consentiti dai successivi articoli 27, **27-bis**, 28, 29, 31, 32 e 33 non possono comportare aumenti di superfici o volumi utili entro e fuori terra ovvero incrementi del carico insediativo che non siano espressamente previsti o non siano direttamente e logicamente connaturati alla tipologia degli interventi ammissibili nelle aree rispettivamente disciplinate e non possono incrementare in modo significativo le zone impermeabili esistenti se non stabilendo idonee misure di mitigazione e compensazione.
11. In caso di eventuali contrasti tra gli obiettivi degli interventi consentiti dalle presenti norme prevalgono quelli collegati alla tutela dalle inondazioni e alla tutela dalle frane.
12. Sono fatte salve e prevalgono sulle presenti norme le disposizioni delle leggi e quelle degli strumenti di gestione del territorio e dei piani di settore in vigore nella Regione Sardegna che prevedono una disciplina più restrittiva di quella stabilita dal PAI per le aree di pericolosità idrogeologica.
13. Le costruzioni, le opere, gli impianti, i manufatti oggetto delle presenti norme che siano interessati anche solo in parte dai limiti delle perimetrazioni del PAI riguardanti aree a diversa pericolosità idrogeologica si intendono disciplinati dalle disposizioni più restrittive.
14. Nelle ipotesi di sovrapposizione di perimetri di aree pericolose di diversa tipologia o grado di pericolosità si applicano le prescrizioni più restrittive nelle sole zone di sovrapposizione.
15. Nella formazione dei piani di protezione civile le autorità competenti tengono conto della perimetrazione delle aree di pericolosità idrogeologica e delle aree a rischio idrogeologico operata dal PAI. I Comuni predispongono i piani urgenti di emergenza previsti dall'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 180/1998 convertito dalla legge n. 267/1998. I piani urgenti devono essere aggiornati al variare delle condizioni di rischio.

(50)I commi 6 bis, 6 ter e 7bis sono stati introdotti con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 12 del 21/12/2021

(51)Lettera sostituita con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.1 del 16/06/2020

(52)Comma modificato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 15 del 22/11/2022

(53)Comma soppresso con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 15 del 22/11/2022

(54) Le Linee guida e indicazioni metodologiche per la corretta individuazione e rappresentazione cartografica del reticolo idrografico ai sensi dell'art.30 ter, comma 6 delle Norme di attuazione del PAI, approvate con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 9 del 03/06/2021, dettano disposizioni al punto 2.3 in materia di significatività degli elementi idric

Art. 34 - Disciplina Delle Aree Di Pericolosità Moderata Da Frana (Hg1)

1.Fermo restando quanto stabilito negli articoli 23 e 25, nelle aree di pericolosità moderata da frana compete agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi ed ai piani di settore vigenti disciplinare l'uso del territorio e delle risorse naturali, ed in particolare le opere sul patrimonio edilizio esistente, i mutamenti di destinazione, le nuove costruzioni, la realizzazione di nuovi impianti, opere ed infrastrutture a rete e puntuali pubbliche o di interesse pubblico, i nuovi insediamenti produttivi commerciali e di servizi, le ristrutturazioni urbanistiche e tutti gli altri interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, salvo in ogni caso l'impiego di tipologie e tecniche costruttive capaci di ridurre la pericolosità ed i rischi.

PAI Hg Variante Art.8 - Olbia

Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale n.- del -
Stato	In fase di Validazione
Norma	Hg1
Descrizione	Disciplina delle aree di pericolosità moderata da frana (Hg1)
Articoli	Art. 23, Art. 34

Art. 23 - Prescrizioni generali per gli interventi ammessi nelle aree di pericolosità idrogeologica(50)

1. Nel presente Titolo III sono stabilite norme specifiche per prevenire, attraverso la regolamentazione degli interventi ammissibili, i pericoli idrogeologici e la formazione di nuove condizioni di rischio idrogeologico nel bacino idrografico unico della Regione Sardegna.
2. Le disposizioni del presente Titolo III valgono solo nelle aree perimetrate dalla cartografia elencati nell'articolo 3 quali aree con pericolosità idraulica molto elevata (Hi4), elevata (Hi3), media (Hi2) e moderata (Hi1), nonché quali aree con pericolosità da frana molto elevata (Hg4), elevata (Hg3), media (Hg2) e moderata (Hg1), con le caratteristiche definite nella Relazione Generale, a prescindere dall'esistenza di aree a rischio perimetrate e di condizioni di rischio a carico di persone, beni ed attività vulnerabili.
3. Le disposizioni del presente Titolo III si applicano anche alle aree del bacino idrografico unico regionale diverse dalle aree di pericolosità idrogeologica ed espressamente indicate nell'articolo 26.
4. Nelle aree di pericolosità idrogeologica perimetrate dal PAI gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente ai fini delle presenti norme di attuazione sono definiti dall'articolo 31, comma 1, della legge 5.8.1978, n. 457, come riprodotto nell'articolo 3 del DPR 6.6.2001, n. 380, e consistono in:
 - a.manutenzione ordinaria. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme sono considerati interventi di manutenzione ordinaria le opere interne di cui all'articolo 15 della LR 11.10.1985, n. 23;
 - b.manutenzione straordinaria;
 - c.restauero e risanamento conservativo;
 - d.ristrutturazione edilizia;



5. Nelle aree di pericolosità idrogeologica le attività antropiche e le utilizzazioni del territorio e delle risorse naturali esistenti alla data di approvazione del PAI continuano a svolgersi compatibilmente con quanto stabilito dalle presenti norme.
6. Gli interventi, le opere e le attività ammissibili nelle aree di pericolosità idrogeologica molto elevata, elevata e media sono effettivamente realizzabili soltanto:
- a.se conformi agli strumenti urbanistici vigenti e forniti di tutti i provvedimenti di assenso richiesti dalla legge;
- b(51). subordinatamente alla presentazione, alla valutazione positiva e all'approvazione dello studio di compatibilità idraulica o geologica e geotecnica di cui agli articoli 24 e 25, nei casi in cui lo studio è espressamente richiesto dai rispettivi articoli nell'ambito del procedimento(52) di approvazione del progetto, tenuto conto dei principi di cui al comma 9.
- 6bis. Nell'ambito della realizzazione di interventi di mitigazione del rischio o di opere in alveo, il provvedimento di approvazione degli studi di compatibilità di cui agli articoli 24 e 25, l'atto autorizzativo ai sensi del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) e il parere di coerenza sul finanziamento da parte dell'Ente finanziatore, sono rilasciati sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che dovrà contenere tutti gli elementi utili a consentirne il rilascio, o sul progetto definitivo, come definito dall'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ove disponibile. Nel caso di insiemi complessi di opere di mitigazione del rischio o di opere in alveo con differenti alternative progettuali, l'approvazione dei suddetti studi di compatibilità può essere preceduta da un parere preliminare con il quale il soggetto competente esprime la condivisione delle soluzioni individuate nel "Documento di fattibilità delle alternative progettuali", di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero nell'analisi delle alternative contenuta nel progetto di fattibilità tecnica ed economica'.
- 6ter.(53) Soppresso
7. Nel caso di interventi per i quali non è richiesto lo studio di compatibilità idraulica o geologica e geotecnica, i proponenti garantiscono comunque che i progetti verifichino le variazioni della risposta idrologica, gli effetti sulla stabilità e l'equilibrio dei versanti e sulla permeabilità delle aree interessate alla realizzazione degli interventi, prevedendo eventuali misure compensative.
- 7 bis. In relazione alla progettazione di singoli interventi, non è richiesto alcuno studio di compatibilità idraulica qualora l'intervento interessi elementi idrici non significativi del reticolo idrografico (54) né ricada in area di pericolosità derivante da esondazione di altri elementi del reticolo idrografico, a condizione che i progetti siano corredati da una relazione asseverata redatta dai tecnici di cui al comma 3, lett. a), dell'articolo. 24, da inviare, ai sensi del comma 6 dell'articolo 30 ter, a fini ricognitivi, all'Autorità di Bacino.
8. Anche in applicazione dei paragrafi 3.1.a) e 3.1.b) del D.P.C.M. 29.9.1998, nelle aree di pericolosità idrogeologica sono consentiti esclusivamente gli interventi espressamente elencati negli articoli da 27 a 34 e nelle altre disposizioni delle presenti norme, nel rispetto delle condizioni ivi stabilite comprese quelle poste dallo studio di compatibilità idraulica o geologica e geotecnica, ove richiesto. Tutti gli interventi non espressamente elencati sono inammissibili. Divieti speciali sono stabiliti negli articoli: 8, comma 6; 9, comma 2; 14, comma 4; 20, comma 1; 27, comma 3, lettera f.; 27, comma 4; 28, comma 2; 31, comma 4; 32, comma 2; 33, comma 4. Gli altri divieti indicati nelle presenti norme sono normalmente ribaditi a scopo esemplificativo e rafforzativo.
9. Allo scopo di impedire l'aggravarsi delle situazioni di pericolosità e di rischio esistenti nelle aree di pericolosità idrogeologica tutti i nuovi interventi previsti dal PAI e consentiti dalle presenti norme devono essere tali da
- a.migliorare in modo significativo o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità del regime idraulico del reticolo principale e secondario, non aumentando il rischio di inondazione a valle;
- b.migliorare in modo significativo o comunque non peggiorare le condizioni di equilibrio statico dei versanti e di stabilità dei suoli attraverso trasformazioni del territorio non compatibili;
- c.non compromettere la riduzione o l'eliminazione delle cause di pericolosità o di danno potenziale né la sistemazione idrogeologica a regime;

d.non aumentare il pericolo idraulico con nuovi ostacoli al normale deflusso delle acque o con riduzioni significative delle capacità di invasamento delle aree interessate;

e.limitare l'impermeabilizzazione dei suoli e creare idonee reti di regimazione e drenaggio;

f.favorire quando possibile la formazione di nuove aree esondabili e di nuove aree permeabili;

g.salvaguardare la naturalità e la biodiversità dei corsi d'acqua e dei versanti;

h.non interferire con gli interventi previsti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di protezione civile;

i.adottare per quanto possibile le tecniche dell'ingegneria naturalistica e quelle a basso impatto ambientale;

l.non incrementare le condizioni di rischio specifico idraulico o da frana degli elementi vulnerabili interessati ad eccezione dell'eventuale incremento sostenibile connesso all'intervento espressamente assentito; in caso di interventi di mitigazione del rischio che determinano nuove o più gravose situazioni di rischio, l'intervento è sostenibile a condizione che il proponente dimostri che tali variazioni sono non significative rispetto ai complessivi benefici generali, connessi alla riduzione delle conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche, ottenuti dall'intervento medesimo e che il progetto preveda quanto indicato alla successiva lett. m)(55);

m.assumere adeguate misure di compensazione nei casi in cui sia inevitabile l'incremento sostenibile delle condizioni di rischio o di pericolo associate agli interventi consentiti, anche mediante valutazione dell'indice Vp nel caso concreto;(56)

n.garantire condizioni di sicurezza durante l'apertura del cantiere, assicurando che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di rischio o del grado di esposizione al rischio esistente;

o.garantire coerenza con i piani di protezione civile.

10. I singoli interventi consentiti dai successivi articoli 27, **27-bis**, 28, 29, 31, 32 e 33 non possono comportare aumenti di superfici o volumi utili entro e fuori terra ovvero incrementi del carico insediativo che non siano espressamente previsti o non siano direttamente e logicamente connaturati alla tipologia degli interventi ammissibili nelle aree rispettivamente disciplinate e non possono incrementare in modo significativo le zone impermeabili esistenti se non stabilendo idonee misure di mitigazione e compensazione.
11. In caso di eventuali contrasti tra gli obiettivi degli interventi consentiti dalle presenti norme prevalgono quelli collegati alla tutela dalle inondazioni e alla tutela dalle frane.
12. Sono fatte salve e prevalgono sulle presenti norme le disposizioni delle leggi e quelle degli strumenti di gestione del territorio e dei piani di settore in vigore nella Regione Sardegna che prevedono una disciplina più restrittiva di quella stabilita dal PAI per le aree di pericolosità idrogeologica.
13. Le costruzioni, le opere, gli impianti, i manufatti oggetto delle presenti norme che siano interessati anche solo in parte dai limiti delle perimetrazioni del PAI riguardanti aree a diversa pericolosità idrogeologica si intendono disciplinati dalle disposizioni più restrittive.
14. Nelle ipotesi di sovrapposizione di perimetri di aree pericolose di diversa tipologia o grado di pericolosità si applicano le prescrizioni più restrittive nelle sole zone di sovrapposizione.
15. Nella formazione dei piani di protezione civile le autorità competenti tengono conto della perimetrazione delle aree di pericolosità idrogeologica e delle aree a rischio idrogeologico operata dal PAI. I Comuni predispongono i piani urgenti di emergenza previsti dall'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 180/1998 convertito dalla legge n. 267/1998. I piani urgenti devono essere aggiornati al variare delle condizioni di rischio.

(50) I commi 6 bis, 6 ter e 7bis sono stati introdotti con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 12 del 21/12/2021

(51) Lettera sostituita con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.1 del 16/06/2020

(52) Comma modificato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 15 del 22/11/2022

(53) Comma soppresso con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 15 del 22/11/2022

(54) Le Linee guida e indicazioni metodologiche per la corretta individuazione e rappresentazione cartografica del reticolo idrografico ai sensi dell'art.30 ter, comma 6 delle Norme di attuazione del PAI, approvate con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 9 del 03/06/2021, dettano disposizioni al punto 2.3 in materia di significatività degli elementi idrici

(55) Lettera modificata con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 12 del 21/12/2021

(56) Lettera modificata con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 12 del 21/12/2021

Art. 34 - Disciplina Delle Aree Di Pericolosità Moderata Da Frana (Hg1)

1. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 23 e 25, nelle aree di pericolosità moderata da frana compete agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi ed ai piani di settore vigenti disciplinare l'uso del territorio e delle risorse naturali, ed in particolare le opere sul patrimonio edilizio esistente, i mutamenti di destinazione, le nuove costruzioni, la realizzazione di nuovi impianti, opere ed infrastrutture a rete e puntuali pubbliche o di interesse pubblico, i nuovi insediamenti produttivi commerciali e di servizi, le ristrutturazioni urbanistiche e tutti gli altri interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, salvo in ogni caso l'impiego di tipologie e tecniche costruttive capaci di ridurre la pericolosità ed i rischi.

PAI Hi Variante Art.8 - Olbia

Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale n.- del -
Stato	In fase di Validazione
Norma	Hi4
Descrizione	Disciplina delle aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4)
Articoli	Art. 23, Art. 24, Art. 27

Art. 23 - Prescrizioni generali per gli interventi ammessi nelle aree di pericolosità idrogeologica(50)

1. Nel presente Titolo III sono stabilite norme specifiche per prevenire, attraverso la regolamentazione degli interventi ammissibili, i pericoli idrogeologici e la formazione di nuove condizioni di rischio idrogeologico nel bacino idrografico unico della Regione Sardegna.
 2. Le disposizioni del presente Titolo III valgono solo nelle aree perimetrate dalla cartografia elencati nell'articolo 3 quali aree con pericolosità idraulica molto elevata (Hi4), elevata (Hi3), media (Hi2) e moderata (Hi1), nonché quali aree con pericolosità da frana molto elevata (Hg4), elevata (Hg3), media (Hg2) e moderata (Hg1), con le caratteristiche definite nella Relazione Generale, a prescindere dall'esistenza di aree a rischio perimetrate e di condizioni di rischio a carico di persone, beni ed attività vulnerabili.
 3. Le disposizioni del presente Titolo III si applicano anche alle aree del bacino idrografico unico regionale diverse dalle aree di pericolosità idrogeologica ed espressamente indicate nell'articolo 26.
 4. Nelle aree di pericolosità idrogeologica perimetrate dal PAI gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente ai fini delle presenti
- l'articolo 31, comma 1, della legge 5.8.1978, n. 457, come riprodotto nell'articolo 3 del DPR 6.6.2001, n.



380, e consistono in:

a.manutenzione ordinaria. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme sono considerati interventi di manutenzione ordinaria le opere interne di cui all'articolo 15 della LR 11.10.1985, n. 23;

b.manutenzione straordinaria;

c.restauro e risanamento conservativo;

d.ristrutturazione edilizia;

e.ristrutturazione urbanistica.

5. Nelle aree di pericolosità idrogeologica le attività antropiche e le utilizzazioni del territorio e delle risorse naturali esistenti alla data di approvazione del PAI continuano a svolgersi compatibilmente con quanto stabilito dalle presenti norme.

6. Gli interventi, le opere e le attività ammissibili nelle aree di pericolosità idrogeologica molto elevata, elevata e media sono effettivamente realizzabili soltanto:

a.se conformi agli strumenti urbanistici vigenti e forniti di tutti i provvedimenti di assenso richiesti dalla legge;

b(51). subordinatamente alla presentazione, alla valutazione positiva e all'approvazione dello studio di compatibilità idraulica o geologica e geotecnica di cui agli articoli 24 e 25, nei casi in cui lo studio è espressamente richiesto dai rispettivi articoli nell'ambito del procedimento(52) di approvazione del progetto, tenuto conto dei principi di cui al comma 9.

6bis. Nell'ambito della realizzazione di interventi di mitigazione del rischio o di opere in alveo, il provvedimento di approvazione degli studi di compatibilità di cui agli articoli 24 e 25, l'atto autorizzativo ai sensi del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) e il parere di coerenza sul finanziamento da parte dell'Ente finanziatore, sono rilasciati sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che dovrà contenere tutti gli elementi utili a consentirne il rilascio, o sul progetto definitivo, come definito dall'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ove disponibile. Nel caso di insiemi complessi di opere di mitigazione del rischio o di opere in alveo con differenti alternative progettuali, l'approvazione dei suddetti studi di compatibilità può essere preceduta da un parere preliminare con il quale il soggetto competente esprime la condivisione delle soluzioni individuate nel "Documento di fattibilità delle alternative progettuali", di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero nell'analisi delle alternative contenuta nel progetto di fattibilità tecnica ed economica'.

6ter.(53) Soppresso

7. Nel caso di interventi per i quali non è richiesto lo studio di compatibilità idraulica o geologica e geotecnica, i proponenti garantiscono comunque che i progetti verifichino le variazioni della risposta idrologica, gli effetti sulla stabilità e l'equilibrio dei versanti e sulla permeabilità delle aree interessate alla realizzazione degli interventi, prevedendo eventuali misure compensative.

7 bis. In relazione alla progettazione di singoli interventi, non è richiesto alcuno studio di compatibilità idraulica qualora l'intervento interessi elementi idrici non significativi del reticolo idrografico (54) né ricada in area di pericolosità derivante da esondazione di altri elementi del reticolo idrografico, a condizione che i progetti siano corredati da una relazione asseverata redatta dai tecnici di cui al comma 3, lett. a), dell'articolo. 24, da inviare, ai sensi del comma 6 dell'articolo 30 ter, a fini ricognitivi, all'Autorità di Bacino.

8. Anche in applicazione dei paragrafi 3.1.a) e 3.1.b) del D.P.C.M. 29.9.1998, nelle aree di pericolosità idrogeologica sono consentiti esclusivamente gli interventi espressamente elencati negli articoli da 27 a 34 e nelle altre disposizioni delle presenti norme, nel rispetto delle condizioni ivi stabilite comprese quelle poste dallo studio di compatibilità idraulica o geologica e geotecnica, ove richiesto. Tutti gli interventi non espressamente elencati sono inammissibili. Divieti speciali sono stabiliti negli articoli: 8, comma 6; 9, comma 2; 14, comma 4; 20, comma 1; 27, comma 3, lettera f.; 27, comma 4; 28, comma 2; 31, comma 4; 32, comma 2; 33, comma 4. Gli altri divieti indicati nelle

9. Divieti a scopo esemplificativo e rafforzativo.



9. Allo scopo di impedire l'aggravarsi delle situazioni di pericolosità e di rischio esistenti nelle aree di pericolosità idrogeologica tutti i nuovi interventi previsti dal PAI e consentiti dalle presenti norme devono essere tali da
- a.migliorare in modo significativo o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità del regime idraulico del reticolo principale e secondario, non aumentando il rischio di inondazione a valle;
 - b.migliorare in modo significativo o comunque non peggiorare le condizioni di equilibrio statico dei versanti e di stabilità dei suoli attraverso trasformazioni del territorio non compatibili;
 - c.non compromettere la riduzione o l'eliminazione delle cause di pericolosità o di danno potenziale né la sistemazione idrogeologica a regime;
 - d.non aumentare il pericolo idraulico con nuovi ostacoli al normale deflusso delle acque o con riduzioni significative delle capacità di invasamento delle aree interessate;
 - e.limitare l'impermeabilizzazione dei suoli e creare idonee reti di regimazione e drenaggio;
 - f.favorire quando possibile la formazione di nuove aree esondabili e di nuove aree permeabili;
 - g.salvaguardare la naturalità e la biodiversità dei corsi d'acqua e dei versanti;
 - h.non interferire con gli interventi previsti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di protezione civile;
 - i.adottare per quanto possibile le tecniche dell'ingegneria naturalistica e quelle a basso impatto ambientale;
 - l.non incrementare le condizioni di rischio specifico idraulico o da frana degli elementi vulnerabili interessati ad eccezione dell'eventuale incremento sostenibile connesso all'intervento espressamente assentito; in caso di interventi di mitigazione del rischio che determinano nuove o più gravose situazioni di rischio, l'intervento è sostenibile a condizione che il proponente dimostri che tali variazioni sono non significative rispetto ai complessivi benefici generali, connessi alla riduzione delle conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche, ottenuti dall'intervento medesimo e che il progetto preveda quanto indicato alla successiva lett. m)(55);
 - m.assumere adeguate misure di compensazione nei casi in cui sia inevitabile l'incremento sostenibile delle condizioni di rischio o di pericolo associate agli interventi consentiti, anche mediante valutazione dell'indice Vp nel caso concreto;(56)
 - n.garantire condizioni di sicurezza durante l'apertura del cantiere, assicurando che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di rischio o del grado di esposizione al rischio esistente;
 - o.garantire coerenza con i piani di protezione civile.
10. I singoli interventi consentiti dai successivi articoli 27, **27-bis**, 28, 29, 31, 32 e 33 non possono comportare aumenti di superfici o volumi utili entro e fuori terra ovvero incrementi del carico insediativo che non siano espressamente previsti o non siano direttamente e logicamente connaturati alla tipologia degli interventi ammissibili nelle aree rispettivamente disciplinate e non possono incrementare in modo significativo le zone impermeabili esistenti se non stabilendo idonee misure di mitigazione e compensazione.
11. In caso di eventuali contrasti tra gli obiettivi degli interventi consentiti dalle presenti norme prevalgono quelli collegati alla tutela dalle inondazioni e alla tutela dalle frane.
12. Sono fatte salve e prevalgono sulle presenti norme le disposizioni delle leggi e quelle degli strumenti di gestione del territorio e dei piani di gestione che prevedono una disciplina più restrittiva di quella stabilita dal PAI per le aree di pericolosità

idrogeologica.

13. Le costruzioni, le opere, gli impianti, i manufatti oggetto delle presenti norme che siano interessati anche solo in parte dai limiti delle perimetrazioni del PAI riguardanti aree a diversa pericolosità idrogeologica si intendono disciplinati dalle disposizioni più restrittive.
14. Nelle ipotesi di sovrapposizione di perimetri di aree pericolose di diversa tipologia o grado di pericolosità si applicano le prescrizioni più restrittive nelle sole zone di sovrapposizione.
15. Nella formazione dei piani di protezione civile le autorità competenti tengono conto della perimetrazione delle aree di pericolosità idrogeologica e delle aree a rischio idrogeologico operata dal PAI. I Comuni predispongono i piani urgenti di emergenza previsti dall'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 180/1998 convertito dalla legge n. 267/1998. I piani urgenti devono essere aggiornati al variare delle condizioni di rischio.

(50)I commi 6 bis, 6 ter e 7bis sono stati introdotti con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 12 del 21/12/2021

(51)Lettera sostituita con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.1 del 16/06/2020

(52)Comma modificato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 15 del 22/11/2022

(53)Comma soppresso con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 15 del 22/11/2022

(54) Le Linee guida e indicazioni metodologiche per la corretta individuazione e rappresentazione cartografica del reticolo idrografico ai sensi dell'art.30 ter, comma 6 delle Norme di attuazione del PAI, approvate con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 9 del 03/06/2021, dettano disposizioni al punto 2.3 in materia di significatività degli elementi idric

(55) Lettera modificata con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 12 del 21/12/2021

(56)Lettera modificata con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 12 del 21/12/2021

Art. 24 - Studi Di Compatibilità Idraulica

1. In applicazione dell'articolo 23, comma 6, lettera b., nei casi in cui è espressamente richiesto dalle presenti norme i progetti proposti per l'approvazione nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata, elevata e media sono accompagnati da uno studio di compatibilità idraulica predisposto secondo i criteri indicati nei seguenti commi.
2. Lo studio di compatibilità idraulica non sostituisce le valutazioni di impatto ambientale, le valutazioni di incidenza, gli studi di fattibilità, le analisi costi-benefici e gli altri atti istruttori di qualunque tipo richiesti dalle leggi dello Stato e della Regione Sardegna.
3. Lo studio di compatibilità idraulica:
 - a(57).è firmato da un ingegnere esperto nel settore idraulico e da un geologo, ciascuno per quanto di competenza, iscritti ai rispettivi albi professionali;
 - b. valuta il progetto con riferimento alla finalità, agli effetti ambientali;
 - c.analizza le relazioni tra le trasformazioni del territorio derivanti dalla realizzazione dell'intervento proposto e le condizioni dell'assetto idraulico e del dissesto idraulico attuale e potenziale dell'area interessata, anche studiando e quantificando le variazioni della permeabilità e della risposta idrologica della stessa area;
 - d.verifica e dimostra la coerenza del progetto con le previsioni e le norme del PAI;
 - e.prevede adeguate misure di mitigazione e compensazione all'eventuale incremento del pericolo e del rischio sostenibile associato agli interventi in progetto

- f.in relazione agli interventi di attraversamento dei corsi d'acqua, alle opere in alveo e alle arginature, analizza la compatibilità idraulica di tali interventi a seguito di modellazione idraulica monodimensionale in moto permanente considerando le portate idrologiche nelle sezioni di interesse per i diversi tempi di ritorno (58)
4. Nei casi in cui leggi regionali o norme di piani territoriali e piani di settore della Regione Sardegna subordinino l'approvazione di progetti localizzati in aree di pericolosità da piena alla formazione di studi idraulici equivalenti agli studi di compatibilità idraulica di cui al presente articolo questi ultimi possono essere sostituiti dai primi a condizione che contengano elementi valutativi di pari livello e che tale equivalenza sia espressamente dichiarata dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino. (59)
 5. Lo studio di compatibilità idraulica è predisposto secondo i criteri indicati nell'Allegato E alle presenti norme.
 6. I soggetti pubblici o privati titolari dell'attuazione degli interventi di mitigazione delle condizioni di pericolosità idraulica e di rischio idraulico sono tenuti a formare e trasmettere alla Regione, al fine di predisporre elementi per le eventuali varianti del PAI di cui all'articolo 37, nuove mappature delle aree pericolose interessate dagli interventi elaborate alla scala della cartografia del PAI e con formati compatibili con il SIT della Regione.
 7. È attribuita alla competenza dei comuni l'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e degli studi di compatibilità geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI), riferiti a interventi rientranti interamente nell'ambito territoriale comunale, inerenti al patrimonio edilizio pubblico e privato, alle opere infrastrutturali a rete o puntuali, alle opere pubbliche o di interesse pubblico nonché agli interventi inerenti l'attività di ricerca e i prelievi idrici e per la conduzione delle attività agricole, silvocolturali e pastorali. Qualora tali interventi interessino l'ambito territoriale di più comuni, ovvero per tutte le altre tipologie di intervento ed in particolare le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio, le opere in alveo e gli attraversamenti dei corsi d'acqua, la competenza all'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e di compatibilità geologica e geotecnica è attribuita all'Autorità di bacino di cui alla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici). (60)
 8. (61). Laddove le presenti norme prevedano la relazione asseverata, la stessa è redatta e firmata secondo quanto indicato nel comma 3 lett.a).

(57) Lettera sostituita con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.1 del 03/10/2019 e successivamente modificata con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 28/10/2019

(58) Lettere inserita con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 15 del 22/11/2022

(59) Comma modificato dal Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 130 del 8 ottobre 2013

(60) La competenza sulla approvazione degli studi di compatibilità è stata modificata con la legge regionale n. 33/2014, articolo 1, comma 1.

(61) Comma introdotto con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 16/06/2020

Art. 27 - Disciplina Delle Aree Di Pericolosità Idraulica Molto Elevata (Hi4)

1. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 23 e 24, in materia di interventi strutturali e non strutturali di sistemazione idraulica e riqualificazione degli ambienti fluviali - individuati dal PAI, dal programma triennale di attuazione o dalle competenti autorità regionali in osservanza di quanto stabilito dal PAI - nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata sono consentiti esclusivamente:

a. le opere e gli interventi idraulici per migliorare la difesa dalle alluvioni e la sicurezza delle aree interessate da dissesto idraulico;

b. gli interventi per mantenere e recuperare le condizioni di equilibrio dinamico degli alvei dei corsi d'acqua;



c.le attività di manutenzione idraulica compatibile, compresi i tagli di piante, la riduzione di eccesso di vegetazione nell'alveo e nelle zone golenali, la rimozione dei sedimenti e di materiali, anche di origine antropica, trasportati dalla corrente, esclusivamente per garantire il regolare deflusso delle acque e gli interventi eseguiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14.4.1993 e della legislazione di settore della Regione Sardegna;

d.le opere di sistemazione e riqualificazione ambientale e fluviale dirette alla riduzione dei pericoli e dei danni potenziali da esondazione, rivolti a favorire la ricostituzione degli equilibri naturali, della vegetazione autoctona, delle cenosi di vegetazione riparia;

e.le opere urgenti degli organi di protezione civile o delle autorità idrauliche regionali competenti per la tutela di persone e beni in situazioni di rischio idraulico eccezionali.

f(65). nelle more della emanazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 sono altresì ammessi gli interventi agro-silvo-pastorali comportanti modeste modificazioni all'assetto idrogeologico del territorio, conformi all'attuale destinazione e indispensabili per una corretta conduzione dei fondi, le recinzioni dei fondi agricoli prive di opere murarie e pervie al deflusso idrico e le linee di distribuzione irrigue aziendali totalmente interrate, previa valutazione positiva da parte dell'autorità idraulica competente per territorio sulla relazione di compatibilità idraulica e/o geologica- geotecnica.

g(66). gli interventi di bonifica ambientale di siti inquinati;

2(67). In materia di patrimonio edilizio pubblico e privato nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata sono consentiti esclusivamente:

a.la demolizione di edifici sempre a condizione che i lavori non creino ostacoli al regolare deflusso delle acque;

b.la riparazione di edifici esistenti danneggiati da calamità naturali, compatibilmente con le norme nazionali e regionali vigenti, a condizione che non si tratti di ricostruzione anche parziale;

c.le opere di manutenzione ordinaria degli edifici, tutti gli altri interventi di edilizia libera di cui all'articolo 15 della L.R. 11 ottobre 1985, n. 23, comma 1 con esclusione di quelli di cui alle lettere d) e) j) e le opere di restauro e di risanamento conservativo degli edifici(68);

d.le opere di manutenzione straordinaria, a condizione che, con apposita relazione asseverata del tecnico incaricato, si dimostri per il singolo caso la riduzione della vulnerabilità rispetto alla situazione ante intervento, anche prevedendo la realizzazione di interventi di adeguamento e di misure di protezione locale ed individuale, il non aumento del carico antropico mediante concreto accertamento del numero di abitanti e utilizzatori effettivamente insediabili negli edifici, con valutazione degli elementi relativi alla superficie abitabile (D.M. sanità 5 luglio 1975), alla tipologia di abitanti e/o di utilizzatori, alle differenti funzioni e modalità di utilizzo e alle fasce orarie diurne e/o notturne di prevalente utilizzo;(69)

d1(70). gli interventi di manutenzione straordinaria che determinano frazionamenti o accorpamenti delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, a condizione che, con apposita relazione asseverata del tecnico incaricato, si dimostri per il singolo caso la riduzione della vulnerabilità rispetto alla situazione ante intervento, anche prevedendo la realizzazione di interventi di adeguamento e di misure di protezione locale ed individuale, il non aumento del carico antropico mediante concreto accertamento del numero di abitanti e utilizzatori effettivamente insediabili negli edifici, con valutazione degli elementi relativi alla superficie abitabile (D.M. sanità 5 luglio 1975), alla tipologia di abitanti e/o di utilizzatori, alle differenti funzioni e modalità di utilizzo e alle fasce orarie diurne e/o notturne di prevalente utilizzo;

d2.(71) con esclusione dei piani interrati e dei piani seminterrati, questi ultimi considerati con riferimento all'effettivo fenomeno di allagamento, e con esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione, gli interventi di ristrutturazione edilizia senza aumento della superficie abitabile (D.M. sanità 5 luglio 1975) delle singole unità immobiliari a destinazione residenziale, anche con modifiche ai prospetti, a condizione che con

agicato, venga dimostrata per il singolo caso la riduzione della vulnerabilità rispetto alla situazione

ante intervento, il non aumento del carico antropico mediante concreto accertamento del numero di abitanti, anche prevedendo nel caso dei piani terra la realizzazione di interventi di adeguamento e di misure di protezione locale ed individuale quali la sopraelevazione del piano di calpestio, le necessarie opere per rendere gli edifici impermeabili all'acqua e adattabili alle situazioni di piena;

d3(72). con esclusione dei piani terra, interrati e seminterrati, gli ampliamenti delle singole unità immobiliari a destinazione residenziale ai sensi dell'art. 11 della LR 11 ottobre 1985, n. 23 e s.m.i. e della direttiva di cui all'articolo 43 della LR n. 11 del 2017, con un limite massimo del 30 per cento del volume urbanistico esistente, a condizione che con apposita relazione asseverata del tecnico incaricato, venga dimostrato per il singolo caso, anche prevedendo la realizzazione di interventi di adeguamento e di misure di protezione locale ed individuale, il non aumento del carico antropico mediante concreto accertamento del numero di abitanti effettivamente insediabili negli edifici;

e.con la finalità di riqualificare il patrimonio esistente sotto l'aspetto dell'adattamento ai fenomeni di alluvione, di ridurre il consumo di suolo e di migliorare la tutela della pubblica incolumità, previa specifica deliberazione del Consiglio Comunale su proposta del privato interessato, gli interventi per ridurre la vulnerabilità degli edifici con destinazione residenziale esistenti nei centri edificati, anche mediante demolizione e ricostruzione, a condizione che lo studio di compatibilità dimostri la riduzione della vulnerabilità rispetto alla situazione ante intervento, il non aumento del carico antropico mediante concreto accertamento del numero di abitanti effettivamente insediabili negli edifici e senza aumento della superficie abitabile (D.M. sanità 5 luglio 1975); lo studio di compatibilità, inoltre, individua i necessari interventi di adattamento ai fenomeni di allagamento, di realizzazione di misure di protezione locale ed individuale, di sopraelevazione, anche con previsione di pilotis, del piano di calpestio a quota superiore alla piena con tempo di ritorno pari a 100 anni, di previsione di opere per la micro-laminazione diffusa mediante vasche di raccolta dell'acqua piovana, di divieto di nuovi locali interrati e seminterrati, di dismissione obbligatoria e irreversibile dei locali interrati e seminterrati esistenti e di realizzazione di altre misure di autoprotezione individuale, comprese quelle per rendere gli edifici impermeabili all'acqua e adattabili alle situazioni di piena, e quelle per la identificazione di luoghi sicuri per le persone posti al di sopra del livello della piena con tempo di ritorno pari a 500 anni.

f.gli interventi di adeguamento igienico-sanitario degli immobili adibiti a residenza anche stagionale o a servizi, con particolare riferimento a quelli resi obbligatori da norme di legge statale o regionale ovvero a quelli indispensabili per garantirne la funzione collegata alla destinazione d'uso, con realizzazione dei relativi volumi tecnici indispensabili. Al fine di garantire condizioni igienico sanitarie a tutela della salute pubblica connessa a situazioni di dichiarate emergenze sanitarie, possono essere realizzate strutture amovibili a servizio di attività principali di pubblici esercizi e/o attività produttive, di entità commisurata a quella dell'esercizio principale, a condizione che il proponente si obblighi a definire le regole comportamentali e gestionali da tenere in occasione di eventi alluvionali e di allerte per rischio idrogeologico e/o idraulico e, in caso di emanazione di avviso di elevata criticità per rischio idrogeologico e/o idraulico (allerta rossa e arancione) a sospendere l'utilizzo di tale strutture. (73)

g.le opere di adeguamento richieste dalla normativa in materia di protezione dai terremoti, sicurezza ed igiene sul lavoro, superamento delle barriere architettoniche, prevenzione degli incendi, tutela di beni archeologici, storici, artistici e culturali, con realizzazione dei relativi volumi tecnici indispensabili;

h.(74) i mutamenti di destinazione d'uso secondo la disciplina di cui all'art. 11 della LR 11 ottobre 1985, n. 23 e s.m.i. 43 della LR e della direttiva di cui all'articolo n. 11 del 2017, compatibili con gli elementi formali e strutturali degli edifici, a condizione che con apposita relazione asseverata del tecnico incaricato, venga dimostrata per il singolo caso la riduzione della vulnerabilità rispetto alla situazione ante intervento, anche prevedendo la realizzazione di interventi di adeguamento e di misure di protezione locale ed individuale, il non aumento del carico antropico mediante concreto accertamento del numero di abitanti e utilizzatori effettivamente insediabili negli edifici, con valutazione degli elementi relativi al non aumento della superficie abitabile (D.M. sanità 5 luglio 1975), alla tipologia di abitanti e/o di utilizzatori, alle differenti funzioni e modalità di utilizzo e alle fasce orarie diurne e/o notturne. Limitatamente alle unità immobiliari site ai piani interrati e/o seminterrati, aventi destinazioni d'uso diverse da quella residenziale è sempre escluso il mutamento di destinazione d'uso in residenziale, o turistico-ricettiva; per le unità immobiliari site al piano terra il suddetto mutamento è consentito nel rispetto dei presupposti sopra indicati, a condizione che non sia incrementato neppure uno dei fattori che concorrono a determinare il rischio specifico nella formulazione di cui al punto 2.1 del D.P.C.M. 29.09.1998.



i. la realizzazione e l'integrazione di impianti privati di depurazione, di apparecchiature tecnologiche, di impianti per l'impiego di fonti energetiche rinnovabili e per il contenimento dei consumi energetici, unitamente alla realizzazione dei connessi volumi tecnici, a condizione che, con apposita relazione asseverata del tecnico incaricato, si dimostri che si tratta di interventi a servizio di singoli edifici, conformi agli strumenti urbanistici e valutati indispensabili per la funzionalità degli edifici o vantaggiosi dall'autorità competente per la concessione o l'autorizzazione e che le opere non modificano significativamente il regolare deflusso della corrente(75);

l.(76) le opere di sistemazione e manutenzione di superfici inedificate o scoperte di edifici, compresi rampe di accesso, recinzioni, muri a secco, contenimenti in pietrame, terrazzamenti, siepi, impianti a verde, pergole e coperture a condizione che, con apposita relazione asseverata del tecnico incaricato, si dimostri che le opere non modificano significativamente il regolare deflusso della corrente(77);

m. la realizzazione di ricoveri mobili per animali da allevamento, di manufatti mobili adibiti a ricovero transitorio degli addetti alle attività pastorali, di manufatti per il foraggiamento della selvaggina.

3. In materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico, comprese le opere provvisorie temporanee funzionali agli interventi, nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata sono consentiti esclusivamente(78):

a. gli interventi di manutenzione ordinaria;

b. gli interventi di manutenzione straordinaria;

c. gli interventi di adeguamento per l'integrazione di innovazioni tecnologiche;

d. gli interventi di adeguamento per la sicurezza di esercizio richiesti da norme nazionali e regionali;

e. gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di infrastrutture a rete e puntuali riferite a servizi pubblici essenziali non delocalizzabili, che siano privi di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili e siano dichiarati essenziali;

ebis. gli interventi di ampliamento della piattaforma viaria di attraversamenti esistenti, a seguito di realizzazione di opere quali allargamento delle corsie e della banchina, realizzazione di marciapiedi e di corsie ciclabili anche in aggetto, con la prescrizione che non vi sia riduzione della sezione idraulica, che sia verificato il fatto che le nuove opere non determinino sul ponte possibili effetti negativi di tipo idrostatico e dinamico indotti dalla corrente e che il soggetto attuatore provveda a sottoscrivere un atto con il quale si impegna a rimuovere a proprie spese tali elementi qualora sia necessario per la realizzazione di interventi di sostituzione totale e/o adeguamenti straordinari dell'attraversamento esistente; tali interventi sono ammissibili nel rispetto delle Norme tecniche per le costruzioni (NTC) di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 380/2001 e delle relative circolari applicative, a condizione che sia redatta una relazione asseverata avente i contenuti tecnici di cui alla "Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti di attraversamento viario o ferroviario del reticolo idrografico della Sardegna né delle altre opere interferenti"(79) (80) (81);

f. la ricostruzione di infrastrutture a rete distrutte o danneggiate da calamità naturali, fatti salvi i divieti di ricostruzione stabiliti dall'articolo 3-ter del decreto legge n. 279/2000 convertito con modificazioni dalla legge n. 365/2000;

f bis(82) A seguito di calamità naturali, ancorché già avvenute, cui siano conseguiti rilevanti danni a elementi delle infrastrutture a rete, pubbliche o di interesse pubblico, tali da aver determinato condizioni critiche nella accessibilità a centri abitati e a ampi comprensori caratterizzate da aziende o unità produttive in essi distribuite, previa specifica deliberazione della Giunta Regionale che, sulla base di motivata deliberazione dei consigli comunali degli enti locali interessati, dia atto delle condizioni di eccezionalità, urgenza e di rilevanza socio-economica, può essere assentita la realizzazione di opere provvisorie e temporanee di attraversamento dei corsi d'acqua e dei relativi elementi accessori, anche qualora non sia possibile il rispetto del franco idraulico e delle altre condizioni imposte dalla vigente normativa sulle costruzioni. La deliberazione

g. le alternative tecniche ed economiche sostenibili di immediata realizzabilità, stabilire che per le



suddette opere sia identificato il periodo massimo di utilizzo in base al tempo necessario a realizzare interventi definitivi e ogni opportuno provvedimento atto a garantire l'esercizio dell'infrastruttura in condizioni di rischio residuo compatibile, mediante la previsione e l'approntamento di adeguate misure attive di protezione civile con particolare riferimento alla tutela della pubblica incolumità;

g(83). le nuove infrastrutture a rete o puntuali previste dagli strumenti di pianificazione territoriale e dichiarate essenziali e non altrimenti localizzabili; nel caso di condotte e di cavidotti, non è richiesto lo studio di compatibilità idraulica di cui all'articolo 24 delle presenti norme a condizione che, con apposita relazione asseverata del tecnico incaricato venga dimostrato che gli scavi siano effettuati a profondità limitata ed a sezione ristretta, comunque compatibilmente con le situazioni locali di pericolosità idraulica e, preferibilmente, mediante uso di tecniche a basso impatto ambientale; che eventuali manufatti connessi alla gestione e al funzionamento delle condotte e dei cavidotti emergano dal piano di campagna per un'altezza massima di un metro e siano di ingombro planimetrico strettamente limitato alla loro funzione; che i componenti tecnologici, quali armadi stradali prefabbricati, siano saldamente ancorati al suolo o agli edifici, in modo da evitare scalzamento e trascinamento, abbiano ridotto ingombro planimetrico e altezza massima strettamente limitata alla loro funzione tecnologica e, comunque, siano tali da non ostacolare, in maniera significativa il deflusso delle acque; che, nelle situazioni di parallelismo, le condotte e i cavidotti non ricadano in alveo, né in area golenale; che il soggetto attuatore provveda a sottoscrivere un atto con il quale si impegna a rimuovere a proprie spese tali elementi qualora sia necessario per la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico(84);

h(85). allacciamenti a reti principali e nuovi sottoservizi a rete interrati lungo tracciati stradali esistenti, ed opere connesse compresi i nuovi attraversamenti; nel caso di condotte e di cavidotti non è richiesto lo studio di compatibilità idraulica di cui all'articolo 24 delle presenti norme a condizione che, con apposita relazione asseverata del tecnico incaricato, venga dimostrato che gli scavi siano effettuati a profondità limitata ed a sezione ristretta, comunque compatibilmente con le situazioni locali di pericolosità idraulica e, preferibilmente, mediante uso di tecniche a basso impatto ambientale; che eventuali manufatti connessi alla gestione e al funzionamento delle condotte e dei cavidotti emergano dal piano di campagna per una altezza massima di un metro e siano di ingombro planimetrico strettamente limitato alla loro funzione; che i componenti tecnologici, quali armadi stradali prefabbricati, siano saldamente ancorati al suolo o agli edifici in modo da evitare scalzamento e trascinamento, abbiano ridotto ingombro planimetrico e altezza massima strettamente limitata alla loro funzione tecnologica e comunque siano tali da non ostacolare in maniera significativa il deflusso delle acque; che, nelle situazioni di parallelismo, le condotte e i cavidotti non ricadano in alveo né in area golenale; che il soggetto attuatore provveda a sottoscrivere un atto con il quale si impegna a rimuovere a proprie spese tali elementi qualora sia necessario per la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico(86);

altresi, non è richiesto lo studio di compatibilità idraulica di cui all'articolo 24 delle presenti norme qualora i suddetti interventi di allacciamenti a reti principali e nuovi sottoservizi utilizzino infrastrutture esistenti di attraversamento per le quali non è garantito il franco idraulico: i predetti interventi sono ammissibili a condizione che con apposita relazione asseverata del tecnico incaricato venga dimostrato che non vi è riduzione della sezione idraulica, che sia verificato il fatto che il posizionamento del cavidotto non determini sul ponte possibili effetti negativi di tipo idrostatico e dinamico indotti dalla corrente e che il soggetto attuatore provveda a sottoscrivere un atto con il quale si impegna a rimuovere a proprie spese tali elementi qualora sia necessario per la realizzazione di interventi di sostituzione totale e/o adeguamenti straordinari dell'attraversamento esistente; ancora, non è richiesto lo studio di compatibilità idraulica di cui all'articolo 24 delle presenti norme per le opere di immissione in un elemento idrico del reticolo idrografico di nuove reti quali quelle di drenaggio, a condizione che, con apposita relazione asseverata, venga dimostrato che non vi è riduzione della sezione idraulica del corpo idrico recettore, che in corrispondenza del manufatto di scarico non si determini erosione delle sponde, del fondo o di eventuali argini, ovvero non comporti alterazioni alle arginature o ai sistemi di protezione presenti, che siano stati adottati tutti gli accorgimenti per impedire, soprattutto in presenza di arginature, la risalita di volumi idrici verso il lato campagna in caso di eventi di piena nel corso d'acqua recettore, e che nel caso di reti di drenaggio non si determinino significativi trasferimenti di portate da bacini esterni contigui;

i(87). i nuovi interventi di edilizia cimiteriale che prevedono la realizzazione di volumetrie, purché realizzati nelle porzioni libere interne degli impianti cimiteriali esistenti;

l.nuove infrastrutture, strutture di servizio ed insediamenti mobili, preferibilmente provvisori, destinati ad attrezzature per il tempo libero, la



4. Nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata resta comunque sempre vietato realizzare:

a.strutture e manufatti mobili e immobili, ad eccezione di quelli a carattere provvisorio o precario indispensabili per la conduzione dei cantieri o specificamente ammessi dalle presenti norme;

b.protezioni di colture agricole con rilevati capaci di ostacolare il deflusso delle acque;

c.cambiamenti colturali o nuove colture arboree capaci di ostacolare il deflusso delle acque o di pregiudicare la stabilità degli argini;

d.nuovi impianti o ampliamenti di impianti di trattamento, smaltimento e di recupero dei rifiuti(88);

e(89). nuovi impianti di trattamento delle acque reflue;

f.nuovi stabilimenti o ampliamenti di stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17.8.1999, n. 334, "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose";

g.nuovi impianti tecnologici fuori terra ad eccezione dei ripetitori e dei tralicci per il trasporto dell'energia elettrica e di quelli espressamente consentiti dalle presenti norme; nel caso in cui le linee aeree per il trasporto dell'energia determinino l'attraversamento di un corso d'acqua, non è richiesto lo studio di compatibilità idraulica di cui all'articolo 24 delle presenti norme a condizione che con apposita relazione asseverata del tecnico incaricato venga dimostrato che i sostegni sono posizionati il più distante possibile dall'alveo e dalle golene, che il sistema sostegno-fondazione risulti adeguatamente dimensionato e verificato anche rispetto a tutte le possibili azioni di tipo idrostatico e dinamico indotte dalla corrente e che le linee aeree garantiscano un adeguato franco sulla piena 200 anni con valore minimo pari a 1,5 metri

5. Per gli impianti e gli stabilimenti di cui al comma precedente, lettere d., e., f., g., esistenti alla data di approvazione del PAI, sono ammessi:

a.l'adeguamento tecnico alle normative in vigore;

b.la manutenzione ordinaria o straordinaria;

c.l'ampliamento dei soli volumi tecnici non altrimenti localizzabili e senza alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili necessari per migliorare le condizioni igienico-sanitarie, di esercizio, di efficiente funzionamento e di sicurezza, salve le verifiche di sicurezza di cui all'articolo 22;

c1(90). completamenti di impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, conformi alla pianificazione di settore (Piano di tutela delle acque), per i quali sia necessaria, ai fini dell'adeguamento alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti, l'esecuzione di interventi di modifica, integrazione e potenziamento funzionale, a condizione che gli eventuali nuovi manufatti ricadano ordinariamente entro l'area dell'impianto esistente, previa redazione di uno studio di compatibilità idraulica di cui all'art 24. Nello studio sono anche ricomprese le misure strutturali e non strutturali atte alla gestione del rischio, comprese le regole comportamentali e gestionali da tenere in occasione di eventi alluvionali e di allerte per rischio idrogeologico e/o idraulico, anche identificando luoghi sicuri per le persone posti al di sopra della piena con tempo di ritorno pari a 500 anni;

d.gli adeguamenti tecnici per eliminare o mitigare i rischi idraulici, anche in relazione alle verifiche di cui all'articolo 22.

5.bis Sono inoltre consentiti le ricerche e i prelievi idrici purchè in tutte le aree pericolose le relative opere siano realizzate, attrezzate e mantenute in modo da non produrre erosione dei suoli, fenomeni di subsidenza o alterazioni permanenti della circolazione idrica naturale e comunque tali da non pregiudicare o aggravare la situazione esistente. Per tali attività, dovranno essere acquisiti tutti i nullaosta o autorizzazioni previste dalla



6.(91) Lo studio di compatibilità idraulica di cui all'art.24:

- a. è richiesto per tutti gli interventi consentiti dal comma 1, fatta eccezione per quelli di cui **alle lettere c) ed e)**.
- b. è richiesto per gli interventi di cui al comma 2, lettera e);
- c. è richiesto per gli interventi di cui al comma 3, lettere e), e-bis), f), f bis), g), h) limitatamente al primo periodo, ed l);(92)
- d. è richiesto per gli interventi di cui al comma 5, lettere a, c, c1, d;
- e. è richiesto per gli interventi di cui al comma 5 bis.

6 bis(93) (94). Gli interventi di cui al comma 2, lett. i) e l) sono corredati da relazione da parte del tecnico incaricato dal soggetto proponente che assevera motivatamente per il caso specifico il rispetto delle previsioni e finalità delle presenti norme di attuazione.

7. abrogato

(65) Lettera sostituita con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.1 del 03/10/2019

(66) Lettera aggiunta con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.1 del 03/10/2019

(67) Comma modificato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 3/10/2019

(68) Lettera modificata con Deliberazione del Comitato Istuzionale n. 5 del 24/03/2022

(69)Lettera sostituita con Deliberazione del Comitato Istuzionale n. 5 del 24/03/2022

(70)Lettera sostituita con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.1 del 16/06/2020

(71) Lettera sostituita con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.1 del 16/06/2020

(72)Lettera sostituita con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.1 del 16/06/2020

(73)Lettera modificata con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 12 del 21/12/2021

(74)Lettera sostituita con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.1 del 16/06/2020

(75)Lettera modificata con Deliberazione del Comitato Istuzionale n. 5 del 24/03/2022

(76)Lettera sostituita con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.1 del 16/06/2020

(77)Lettera modificata con Deliberazione del Comitato Istuzionale n. 5 del 24/03/2022

(78)Capoverso sostituito con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.1 del 16/06/2020

(79)La Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti di attraversamento viario o ferroviario del reticolo idrografico della Sardegna né delle altre opere interferenti è stata pprovata dal Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino regionale con deliberazione n. 1 del 20.05.2015 e s.m.i

(80)Lettera aggiunta con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 12 del 21/12/2021



- (82) Lettera aggiunta con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.1 del 03/10/2019
- (83) Lettera sostituita con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.1 del 03/10/2019
- (84) Lettera modificata con Deliberazione del Comitato Istuzionale n. 5 del 24/03/2022
- (85) Lettera sostituita con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.1 del 03/10/2019
- (86) Lettera modificata con Deliberazione del Comitato Istuzionale n. 5 del 24/03/2022
- (87) Lettera sostituita con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.1 del 03/10/2019
- (88) Con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 6 del 18.12.2014 “Indirizzi interpretativi delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico in merito ai centri comunali di raccolta dei rifiuti (ecocentri)” si stabilisce che i centri comunali di raccolta dei rifiuti (ecocentri), per quanto illustrato in premessa, sono da intendersi esclusi dalla fattispecie degli interventi definiti nell’art. 27 (pericolosità idraulica), comma 4, lettera d e nell’art. 31 (pericolosità da frana), comma 4, lettera a delle Norme di Attuazione del PAI
- (89) Lettera sostituita con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.1 del 03/10/2019
- (90) Lettera aggiunta con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.1 del 03/10/2019
- (91) Comma sostituito con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.1 del 16/06/2020
- (92) Lettera modificata con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 12 del 21/12/2021 e successivamente con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 15 del 22/11/2022
- (93) Comma inserito con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.1 del 16/06/2020
- (94) Comma soppresso con Deliberazione del Comitato Istuzionale n. 5 del 24/03/2022

Pai Piena adottato Olbia - Variante 2023

Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale n.- del -
Stato	Prodotto da ██████████
Norma	Hi*
Descrizione	Disciplina delle aree di pericolosità idraulica - da classare

Piano di Protezione Civile di Olbia

Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale n.- del -
Stato	In fase di Validazione



Descrizione

Bacino utenza 87 - Area attesa 58

Piano di risanamento urbanistico - Murta Maria - Olbia

Pubblicazione

Gazzetta Ufficiale n.- del -

Stato

Prodotto da [REDACTED]

Norma

L

Descrizione

Lotti

Aree Tutelate Regione Sardegna

Pubblicazione

Gazzetta Ufficiale n.- del -

Stato

Prodotto da [REDACTED]

Norma

150 m dai Fiumi

Descrizione

D.Lgs. 42/04 - Art. 142 - c.l.c - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua, iscritti RD 1775/1933, e fascia di 150 m da sponde e argini

Articoli

142

142 - Aree tutelate per legge

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico.

PAI Sardegna - Mappa del danno potenziale (PAI_PGRA) - Rev. 2023

Stato	Prodotto da ██████████
Norma	D4
Descrizione	Danno potenziale molto elevato
Piano Paesaggistico Regionale Sardegna	
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale n.- del -
Stato	Prodotto da ██████████
Norma	18 Golfo di Olbia
Descrizione	Ambito di Paesaggio - 18 Golfo di Olbia
Articoli	6, 12, 13, 14, 15, 107, 112

6 - Ambiti di paesaggio, beni e componenti

1. Per ambiti di paesaggio s'intendono le aree definite in relazione alla tipologia, rilevanza ed integrità dei valori paesaggistici, identificate nelle tav. 1.1 e 1.2 attraverso un processo di rilevazione e conoscenza, ai sensi della Parte II del P.P.R., in cui convergono fattori strutturali, naturali e antropici, e nei quali sono identificati i beni paesaggistici individui o d'insieme.
2. Per beni paesaggistici individui s'intendono quelle categorie di beni immobili i cui caratteri di individualità ne permettono una identificazione puntuale.
3. Per beni paesaggistici d'insieme s'intendono quelle categorie di beni immobili con caratteri di diffusività spaziale, composti da una pluralità di elementi identitari coordinati in un sistema territoriale relazionale.
4. Per componenti di paesaggio s'intendono quelle tipologie di paesaggio, aree o immobili articolati sul territorio, che costituiscono la trama ed il tessuto connettivo dei diversi ambiti di paesaggio.
5. Per beni identitari si intendono quelle categorie di immobili, aree e/o valori immateriali, che consentono il riconoscimento del senso di appartenenza delle comunità locali alla specificità della cultura sarda.
6. Il P.P.R. detta per ciascun ambito di paesaggio la disciplina di tutela tramite il complesso degli atti e degli strumenti di governo territoriale di cui agli articoli 10 e 11.

12 - Ambiti di paesaggio. Disciplina generale

1. Negli ambiti di paesaggio, salva l'applicazione di diverse disposizioni previste dal presente P.P.R., sono in tutti i casi ammessi:
 - a. gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di ristrutturazione e restauro che non alterino lo stato dei luoghi, il profilo esteriore, la volumetria degli edifici, la destinazione d'uso ed il numero delle unità immobiliari; è consentita la realizzazione di eventuali volumi tecnici di modesta entità, strettamente funzionali alle opere e comunque tali da non alterare lo stato dei luoghi;
 - b. gli interventi di cui alle lettere b), c), d) e), f), g), h), l), m), n) e p) dell'art. 13 della L.R. 11 ottobre 1985, n. 23, integrato dall'art. 1 della L.R. n. 5 del 2003;
 - c. gli interventi direttamente funzionali alle attività agro-silvo-pastorali che non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi o dell'assetto idrogeologico del territorio;



- d. le opere di forestazione, di taglio e riconversione colturale e di bonifica, antincendio e conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti e autorizzati dall'autorità competente, secondo la disciplina della pianificazione di settore e le previsioni del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
 - e. le opere di risanamento e consolidamento degli abitati e delle aree interessate da fenomeni franosi, nonché opere di sistemazione idrogeologica e di bonifica dei siti inquinati.
2. In ogni caso sono inedificabili in quanto sottoposti a vincolo di integrale conservazione dei singoli caratteri naturalistici, storico morfologici e dei rispettivi insiemi i terreni costieri compresi in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia anche se elevati sul mare e per le isole minori nei 150 metri, con esclusione di quelli ricadenti nelle zone omogenee C, D e G contermini ai comuni o alle frazioni, e di quelli previsti al comma 2, punto 3, dell'art. 20. La realizzazione degli interventi nelle suddette aree è subordinata all'intesa di cui all'art.11.
3. La disposizione di cui al precedente comma trova applicazione anche nei casi disciplinati dall'art.15 delle presenti norme.

13 - Ambiti di paesaggio. Disciplina specifica

1. Al fine di prevedere efficaci azioni di tutela e valorizzazione del territorio e di individuare specifiche aree di intervento unitarie della pianificazione sottordinata, il P.P.R. detta, per ciascun ambito di paesaggio, la disciplina di tutela in conformità all'art. 6 comma 6.
2. Al fine di supportare adeguatamente le relative prescrizioni, fanno parte integrante del P.P.R. le schede tecniche di cui all'art. 4, redatte per ogni ambito di paesaggio, che comprendono:
- a. l'analisi delle specifiche caratteristiche storico-culturali, naturalistiche, morfologiche ed estetico-percettive, delle loro correlazioni e integrazioni;
 - b. la definizione degli elementi e dei valori paesaggistici da tutelare, valorizzare e recuperare;
 - c. l'analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio;
 - d. l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio;
 - e. la definizione degli obiettivi di qualità paesaggistica;
 - f. la determinazione degli interventi di tutela e valorizzazione paesaggistica, da realizzarsi coerentemente con le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo economico e produttivo delle aree interessate;
 - g. le indicazioni delle modalità di realizzazione degli interventi di tutela e valorizzazione, di trasformazione sostenibile e di riqualificazione e recupero da attuare all'interno dell'ambito.
3. Le azioni di trasformazione del territorio ammesse all'interno di ciascun ambito di paesaggio, nel rispetto delle previsioni del P.P.R. e di quelle poste dalla pianificazione attuativa sottordinata, debbono assicurare il perseguimento di un grado elevato di qualità paesaggistica.
4. Le azioni di trasformazione del territorio tendono in particolare al conseguimento dei seguenti obiettivi:
- a. mantenimento delle caratteristiche, dei valori costitutivi e delle morfologie, tenendo conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi tradizionali;
 - b. previsione di linee di sviluppo compatibili con i valori paesaggistici riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia delle aree agricole;
 - c. riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti ovvero per la creazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.

14 - Ambiti di paesaggio costieri. Individuazione

1. Sulla base delle puntuali analisi territoriali, delle valenze ambientali, storico-culturali e insediative dei territori, sono identificati i seguenti ambiti di paesaggio, così come individuati e perimetrati nella cartografia allegata:
- 1. Golfo di Cagliari
 - 2. Nora
 - 3. Chia



6. Carbonia e Isole sulcitanee
7. Bacino metallifero
8. Arburese
9. Golfo di Oristano
10. Montiferru
11. Planargia
12. Monteleone
13. Alghero
14. Golfo dell'Asinara
15. Bassa valle del Coghinas
16. Gallura costiera nord occidentale
17. Gallura costiera nord-orientale
18. Golfo di Olbia
19. Budoni - San Teodoro
20. Monte Albo
21. Baronia
22. Supramonte di Baunei e Dorgali
23. Ogliastro
24. Salto di Quirra
25. Bassa valle del Flumendosa
26. Castiadas
27. Golfo orientale di Cagliari

2. La Regione disciplina la salvaguardia e la valorizzazione di tali territori in attuazione della Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2002, relativa all'attuazione della "Gestione integrata delle zone costiere" (GIZC) in Europa (2002/413/CE) e del "Mediterranean Action Plan" (MAP), elaborato nell'ambito della Convenzione di Barcellona.

15 - Ambiti di paesaggio costieri. Disciplina transitoria

1. Negli ambiti di paesaggio costieri di cui all'articolo 14, fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni del P.P.R., è consentita l'attività edilizia e la relativa realizzazione delle opere di urbanizzazione nelle zone omogenee A e B dei centri abitati e delle frazioni individuate dai Comuni ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228, purché delimitate ed indicate come tali negli strumenti urbanistici comunali. Sono altresì realizzabili in conformità ai vigenti strumenti urbanistici comunali gli interventi edilizi ricadenti nelle zone C immediatamente contigue al tessuto urbano consolidato ed interclusi da elementi geografici, infrastrutturali ed insediativi che ne delimitino univocamente tutti i confini.
2. Per i Comuni non dotati di PUC approvato nelle restanti zone C, D, F, e G:
 - a. nella fascia di 2000 metri dalla linea di battigia marina, anche per i terreni elevati sul mare, e nella fascia entro i 500 metri dalla linea di battigia marina, anche per i terreni elevati sul mare e per le isole minori possono essere realizzati gli interventi previsti negli strumenti urbanistici attuativi approvati e con convenzione efficace alla data di pubblicazione della delibera della Giunta regionale n. 33/1 del 10 agosto 2004. Per le zone F devono altresì essere rispettati i parametri di cui all'articolo 6 della legge regionale 8/2004. Alla stessa data devono risultare legittimamente avviate le opere di urbanizzazione, nel senso che sia stato realizzato il reticolo stradale e si sia determinato un mutamento consistente ed irreversibile dello stato dei luoghi;
 - b. oltre la fascia di cui alla lettera a) possono essere realizzati gli interventi previsti negli strumenti urbanistici attuativi approvati e con convenzione efficace alla data di adozione del Piano Paesaggistico Regionale, secondo la disciplina di cui al quarto comma.
3. Per i Comuni dotati di PUC approvato ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 8 della L.R.



- n. 8/2004 nelle medesime zone C, D, F, e G possono essere realizzati gli interventi previsti negli strumenti urbanistici attuativi purché approvati e con convenzione efficace alla data di adozione del Piano Paesaggistico Regionale.
4. Il completamento degli interventi urbanistici ed edilizi previsti negli strumenti urbanistici di cui al comma precedente e del secondo comma lett.b), per i quali non siano stati rilasciati alla data di entrata in vigore del PPR i relativi titoli abilitativi è sottoposto al raggiungimento dell'intesa di cui all'art. 11 da concludersi entro dodici mesi dall'entrata in vigore del Piano paesaggistico.
 5. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni del P.P.R. negli ambiti di paesaggio di cui all'art.14 è altresì consentita la realizzazione di interventi non localizzati nelle zone omogenee A, B e C, finalizzati alla riqualificazione urbanistica ed edilizia di strutture per l'esercizio di attività ricettive, agricole, produttive e per servizi generali, sono altresì realizzabili gli interventi di edilizia residenziale programmati in zone C non convenzionate alla data di approvazione del P.P.R., se necessari al soddisfacimento di documentati fabbisogni abitativi, previa verifica di compatibilità degli interventi proposti con le previsioni del P.P.R., e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 146 e 147 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni.
 6. Le attività e gli interventi di cui al precedente comma 5, sono autorizzati con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Urbanistica, previa intesa tra Comune, Provincia e Regione, ai sensi del comma 3 dell'art 11.
 7. Fatta salva la realizzazione degli interventi pubblici finanziati dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dalle Province, dai Comuni o dagli enti strumentali statali o regionali autorizzati con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Urbanistica, non è ammesso il rilascio di concessioni edilizie in deroga ai sensi dell'art. 14 del T.U.380/2001.
 8. Dal momento dell'adozione del P.P.R. e fino alla sua approvazione. si applica l'articolo unico della Legge 1902/1952 e succ. mod. e integr., in riferimento al rilascio dei titoli abilitativi in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

107 - Adeguamento della disciplina urbanistica comunale

1. I Comuni il cui territorio ricade interamente negli ambiti di paesaggio costieri di cui all'articolo 14 adeguano i propri Piani urbanistici alle disposizioni del P.P.R., entro dodici mesi, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, della L.R. 25 novembre 2004, n. 8.
2. Per i Comuni il cui territorio è solo in parte ricompreso negli ambiti di paesaggio costieri di cui all'articolo 14, il termine decorre dall'entrata in vigore della disciplina del PPR relativa agli ambiti interni. Nell'allegato 4 sono rappresentati i comuni il cui territorio risulta interamente ovvero parzialmente compreso negli ambiti di paesaggio.
3. I Comuni, nell'adeguare i propri strumenti urbanistici alle disposizioni e previsioni del P.P.R. e al fine di conferire contenuti paesaggistici alla pianificazione urbanistica comunale, provvedono a:
 - a. individuare i caratteri connotativi della propria identità e delle peculiarità paesaggistiche, analizzando le interazioni tra gli aspetti storico-culturali dell'ambiente naturale e antropizzato e promuovere il mantenimento e la valorizzazione;
 - b. definire le condizioni di assetto necessarie per realizzare un sistema di sviluppo sostenibile a livello locale;
 - c. determinare le proposte di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni urbanistiche in considerazione dei valori paesaggistici riconosciuti nel territorio comunale;
 - d. individuare, sulla base della tipizzazione del P.P.R., gli elementi areali e puntuali del territorio sottoposti a vincolo in quanto beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 d.lgs. 42/2004 e beni identitari di cui all'art. 9 del PPR;
 - e. stabilire le modalità per la valorizzazione ambientale e paesaggistica del proprio territorio in conformità alle previsioni del P.P.R.;
 - f. individuare i fattori di rischio e gli elementi di vulnerabilità del paesaggio nel proprio ambito di competenza;
 - g. regolare e ottimizzare la pressione del sistema insediativo sull'ambiente naturale, migliorando la vivibilità dell'ambiente urbano e i valori paesaggistici del territorio attraverso:
 1. una disciplina degli usi e delle trasformazioni, orientata a limitare il consumo del territorio, delle risorse non rinnovabili e alla prevenzione integrata degli inquinamenti;
 2. una disciplina edilizia orientata al mantenimento delle morfologie e degli elementi costitutivi tipici, correlata alle tipologie architettoniche, alle tecniche e materiali costruttivi tipici del luogo. Essa dovrà contenere pertanto opportuni piani del colore, degli abachi, delle facciate e delle tipologie ammissibili nelle diverse zone urbane. Tale disciplina si ispira alla considerazione del valore pubblico delle facciate e dei prospetti che si affacciano sulle piazze e sulle vie, in quanto elementi del valore complessivo dell'insediamento urbano e della sua comunità. I Comuni in tali piani

- dovranno anche prevedere nel contesto di generale coerenza col tessuto edilizio tradizionale, la progettazione di nuove tipologie attraverso la rielaborazione di tipologie tradizionali e nuove soluzioni architettoniche elaborate con il contributo di architetti e professionisti di chiara fama.
3. la realizzazione di interventi di riequilibrio e di mitigazione degli impatti negativi dell'attività antropica;
 4. il potenziamento delle infrastrutture e delle dotazioni ecologiche ambientali costituite dall'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, a migliorare la qualità dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi.

4. I Comuni, nell'adeguarsi alle prescrizioni del P.P.R. procedono alla puntuale identificazione cartografica degli elementi dell'assetto insediativo, delle componenti di paesaggio, dei beni paesaggistici e dei beni identitari presenti nel proprio territorio, anche in collaborazione con i competenti organi del MIBAC. Eventuali correzioni dei tematismi rispetto alle cartografie del P.P.R., che non ne alterino i contenuti sostanziali, qualora positivamente accolte in sede di verifica di coerenza di cui all'art. 31 della L.R. 7/2002, non costituiscono variante al P.P.R., purchè deliberate dalla Giunta regionale

112 - Impianti energetici

1. Entro dodici mesi dall'approvazione del P.P.R., la Regione elabora uno studio specifico per individuare le aree di basso valore paesaggistico dove ubicare gli eventuali impianti eolici, qualora previsti dal piano energetico. Fino all'approvazione di tale studio continuano ad applicarsi agli impianti eolici le norme di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 8/2004.
2. Negli ambiti di paesaggio costieri di cui all'art. 14 è comunque vietata la realizzazione di impianti eolici e di trasporto di energia in superficie.

Norma

Aree antropizzate

Descrizione

Aree antropizzate

Articoli

28, 29, 30

28 - Aree ad utilizzazione agro-forestale. Definizione

1. Sono aree con utilizzazioni agro-silvo pastorali intensive, con apporto di fertilizzanti, pesticidi, acqua e comuni pratiche agrarie che le rendono dipendenti da energia suppletiva per il loro mantenimento e per ottenere le produzioni quantitative desiderate.
2. In particolare tali aree comprendono rimboschimenti artificiali a scopi produttivi, oliveti, vigneti, mandorleti, agrumeti e frutteti in genere, coltivazioni miste in aree periurbane, coltivazioni orticole, colture erbacee incluse le risaie, prati sfalciabili irrigui, aree per l'acquicoltura intensiva e semi-intensiva ed altre aree i cui caratteri produttivi dipendono da apporti significativi di energia esterna.
3. Rientrano tra le aree ad utilizzazione agro-forestale le seguenti categorie:
 - a. colture arboree specializzate;
 - b. impianti boschivi artificiali;
 - c. colture erbacee specializzate;

29 - Aree ad utilizzazione agro-forestale. Prescrizioni

1. La pianificazione settoriale e locale si conforma alle seguenti prescrizioni:
 - a. vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico, fatti salvi gli interventi di trasformazione delle attrezzature, degli



- impianti e delle infrastrutture destinate alla gestione agro-forestale o necessarie per l'organizzazione complessiva del territorio, con le cautele e le limitazioni conseguenti e fatto salvo quanto previsto per l'edificato in zona agricola di cui agli artt. 79 e successivi;
- b. promuovere il recupero delle biodiversità delle specie locali di interesse agrario e delle produzioni agricole tradizionali, nonché il mantenimento degli agrosistemi autoctoni e dell'identità scenica delle trame di appoderamento e dei percorsi interpoderali, particolarmente nelle aree perturbane e nei terrazzamenti storici;
- c. preservare e tutelare gli impianti di colture arboree specializzate.

30 - Aree ad utilizzazione agro-forestale. Indirizzi

1. La pianificazione settoriale e locale si conforma ai seguenti indirizzi: armonizzazione e recupero, volti a:
 - migliorare le produzioni e i servizi ambientali dell'attività agricola;
 - riqualificare i paesaggi agrari;
 - ridurre le emissioni dannose e la dipendenza energetica;
 - mitigare o rimuovere i fattori di criticità e di degrado.
2. Il rispetto degli indirizzi di cui al comma 1 va verificato in sede di formazione dei piani settoriali o locali, con adeguata valutazione delle alternative concretamente praticabili e particolare riguardo per le capacità di carico degli ecosistemi e delle risorse interessate.

Norma	INSEDIAMENTI TURISTICI
--------------	------------------------

Descrizione	INSEDIAMENTI TURISTICI
--------------------	------------------------

Articoli	88, 89, 90
-----------------	------------

88 - Insediamenti turistici. Definizione

1. Gli insediamenti turistici sono costituiti dagli insediamenti prevalentemente costieri, realizzati a partire dagli anni '60, per utilizzazioni quasi esclusivamente turistiche e in gran parte caratterizzati da seconde case o campeggi. Detti insediamenti risultano scarsamente dotati di servizi e spesso sono privi di identità urbana e sono caratterizzati da incompletezza e scarsa qualità architettonica.

89 - Insediamenti turistici. Prescrizioni

1. I Comuni, nell'adeguamento degli strumenti urbanistici al P.P.R., nel rispetto delle previsioni contenute nel Piano per il turismo sostenibile, si attengono alle seguenti prescrizioni:
 - a. favorire la riqualificazione degli insediamenti costieri esistenti, sotto il profilo architettonico, paesaggistico, ambientale e di destinazione d'uso anche ai fini dell'utilizzo turistico ricettivo;
 - b. favorire le nuove localizzazioni turistiche in zone contigue e/o integrate agli insediamenti urbani
2. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme i campeggi esistenti devono condormarsi ai corretti criteri costruttivi ed infrastrutturali connessi alla sostenibilità ed alla compatibilità paesaggistica dei luoghi, secondo le Direttive emanate dal competente Assessorato regionale dell'Urbanistica.
3. Durante i periodi di non funzionamento dei campeggi deve essere ripristinato per quanto possibile lo stato naturale dei luoghi sulla base del principio di stretta provvisorietà delle stesse strutture, ed è fatto espresso divieto in detti periodi all'utilizzo, degli stessi come parcheggio di roulotte, camper e natanti.

90 - Insediamenti turistici. Indirizzi

1. I Comuni, nell'adeguamento degli strumenti urbanistici al P.P.R., si attengono ai seguenti indirizzi:



- a. prevedere lo sviluppo della potenzialità turistica del territorio attraverso l'utilizzo degli insediamenti esistenti quali centri urbani, paesi, frazioni e agglomerati, insediamenti sparsi del territorio rurale e grandi complessi del territorio minerario;
- b. massimizzare la qualità urbanistica e architettonica degli insediamenti finalizzata anche all'offerta turistico ricettiva, tramite piani di riqualificazione, di iniziativa pubblica o privata orientati ai seguenti criteri:

1. riprogettare gli insediamenti, anche per parti, e lo "spazio pubblico" e incrementare i servizi necessari per elevare la qualità dell'offerta turistica e favorire l'allargamento della stagionalità;
 2. favorire la trasformazione delle "seconde case" in strutture ricettive, consentendo l'incremento di cubatura fino 25% per le necessarie integrazioni funzionali. Tale incremento è consentito in presenza di interventi di particolare qualità urbanistica e architettonica, e nei casi di significativa compensazione paesaggistica o di razionalizzazione delle volumetrie disperse;
 3. favorire il trasferimento degli insediamenti esistenti nella fascia costiera di maggior impatto paesaggistico verso gli insediamenti residenziali preesistenti, mediante procedure negoziali comportanti incrementi di cubatura (fino al massimo del 100%);
 4. favorire il trasferimento dei campeggi ubicati nella fascia costiera ed in particolar modo quelli in prossimità degli arenili verso localizzazioni più interne e maggiormente compatibili dal punto di vista paesaggistico, incentivando contestualmente al trasferimento, la trasformazione degli stessi in strutture alberghiere, con posti letto e relative cubature calcolati sulla base di una adeguata proporzione con il numero dei posti campeggio preesistenti, comunque compatibili con la capacità di carico ricettiva risultante dal Piano Regionale del Turismo Sostenibile.
2. Qualora si rendesse necessario ampliare le superfici impegnate per insediare le premialità volumetriche degli interventi di riqualificazione di cui al comma precedente, le nuove aree sono individuate in arretramento rispetto alla linea di battigia e comunque a quelle già insediate.
 3. La riqualificazione paesaggistica e funzionale degli insediamenti turistici è da considerarsi parte integrante e obbligatoria della pianificazione comunale dei Comuni costieri. Obiettivo di tale pianificazione deve essere quello di reintegrare paesaggio e insediamento, massimizzando il ritorno socio economico dell'uso del bene pubblico ambientale e specificando, al dettaglio della scala comunale, le prescrizioni del P.P.R.. A tal fine le trasformazioni di cui al comma 1, lett b) punto 2, per la riqualificazione degli insediamenti potranno realizzarsi anche attraverso demolizione e ricostruzione delle strutture interessate. L'incremento volumetrico di cui al punto 2, lettera b) del comma 1 si applica anche tramite l'intesa, nei casi previsti all'art. 20, comma 2, punto2, lett. a) e b).
 4. I progetti di riqualificazione paesaggistica e funzionale degli insediamenti turistici nonché quelli di completamento si devono ispirare a criteri di indubbia qualità ambientale, architettonica e paesaggistica e possono essere predisposti anche attraverso lo strumento del concorso di progettazione, aperto a professionalità di acclarata competenza ed alle Università.
 5. La programmazione degli interventi turistici deve avvenire sulla base delle indicazioni del Piano regionale per il turismo sostenibile o delle Direttive regionali in materia di pianificazione turistica.

Norma

Fascia Costiera

Descrizione

Beni Paesaggistici Ambientali (ex. Art. 143 D.Lgs. 42/2004 - Bene Paesaggistico d'Insieme

Articoli

8, 17, 18, 19, 20

8 - Disciplina dei beni paesaggistici e degli altri beni pubblici

1. I beni paesaggistici definiti dall'art. 6, commi 2 e 3, disciplinati dalla Parte II del P.P.R., sono costituiti da quegli elementi territoriali, areali o puntuali, di valore ambientale, storico culturale ed insediativo che hanno carattere permanente e sono connotati da specifica identità, la cui tutela e salvaguardia risulta indispensabile per il mantenimento dei valori fondamentali e delle risorse essenziali del territorio, da preservare per le generazioni future.
2. Sono soggetti a tutela le seguenti categorie di beni paesaggistici:



- a. gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 157 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. mod.;
 - b. gli immobili e le aree previsti dall'art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. mod.;
 - c. gli immobili e le aree ai sensi degli artt. 134, comma 1 lett.c), 143 comma 1 lett. i) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. mod.
3. Rientrano altresì tra le aree soggette alla tutela del P.P.R.:
- a. quelle sottoposte a vincolo idrogeologico previste dal R.D.L. n.3267 del 30 dicembre 1923 e relativo Regolamento R.D. 16 maggio 1926, n. 1126;
 - b. i territori ricompresi nei parchi nazionali o regionali e nelle altre aree naturali protette in base alla disciplina specifica del Piano del parco o dei decreti istitutivi;
 - c. le riserve e i monumenti naturali e le altre aree di rilevanza naturalistica e ambientale ai sensi della L.R. n. 31/89.
4. L'individuazione dei beni di cui ai commi precedenti costituisce accertamento delle caratteristiche intrinseche e connaturali dei beni immobili e delle risorse essenziali del territorio. Le conseguenti limitazioni alla facoltà di godimento dei beni immobili, non danno luogo ad indennizzo ai sensi dell'art. 145, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. mod., e hanno valore a tempo indeterminato.
5. Dal momento dell'adozione del P.P.R. e fino alla sua approvazione, si applica l'articolo unico della Legge 1902/1952 e successive modifiche ed integrazioni, in riferimento al rilascio dei titoli abilitativi in contrasto con le disposizioni degli articoli 47, 48, 49 e 52.
6. Ai beni paesaggistici individuati dal presente P.P.R. si applicano le disposizioni degli artt. 146 e 147 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42 e succ. mod. ed int. e del D.P.C.M. 12.12.2005.

17 - Assetto ambientale. Generalità ed individuazione dei beni paesaggistici

1. L'assetto ambientale è costituito dall'insieme degli elementi territoriali di carattere biotico (flora, fauna ed habitat) e abiotico (geologico e geomorfologico), con particolare riferimento alle aree naturali e seminaturali, alle emergenze geologiche di pregio e al paesaggio forestale e agrario, considerati in una visione ecostemica correlata agli elementi dell'antropizzazione.
2. Gli elementi dell'assetto sono individuati e definiti nell'Allegato 2 e nella relazione di cui all'art. 5.
3. Rientrano nell'assetto territoriale ambientale regionale le seguenti categorie di beni paesaggistici, tipizzati e individuati nella cartografia del P.P.R. di cui all'art. 5 e nella tabella Allegato 2, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157:
 - a. Fascia costiera, così come perimetrata nella cartografia del P.P.R. di cui all'art. 5;
 - b. Sistemi a baie e promontori, falesie e piccole isole;
 - c. Campi dunari e sistemi di spiaggia;
 - d. Aree rocciose di cresta ed aree a quota superiore ai 900 metri s.l.m.;
 - e. Grotte e caverne;
 - f. Monumenti naturali ai sensi della L.R. n. 31/89;
 - g. Zone umide, laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
 - h. Fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, ripariali, risorgive e cascate, ancorché temporanee;
 - i. Praterie e formazioni steppiche;
 - j. Praterie di posidonia oceanica;
 - k. Aree di ulteriore interesse naturalistico comprendenti le specie e gli habitat prioritari, ai sensi della Direttiva CEE 43/92 ;
 - l. Alberi monumentali.
4. Rientrano nell'assetto territoriale ambientale regionale le seguenti categorie di beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. mod.:

- a. i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- b. i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- c. le aree gravate da usi civici;
- d. i vulcani.

18 - Misure di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici con valenza ambientale

1. I beni paesaggistici di cui all'articolo precedente sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche.
2. Qualunque trasformazione, fatto salvo l'art. 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. mod., è soggetta ad autorizzazione paesaggistica.
3. Qualora non sia già contenuto nelle cartografie del P.P.R., i Comuni, in fase di adeguamento degli strumenti urbanistici, individuano cartograficamente i beni paesaggistici di cui all'articolo precedente presenti nel proprio territorio, anche in base a quanto già disciplinato da specifiche norme di settore vigenti, definendo la loro appartenenza ai sensi degli articoli precedenti e in base ai criteri di catalogazione del Sistema Informativo Territoriale.
4. I beni paesaggistici sono soggetti alle prescrizioni e agli indirizzi delle componenti paesaggistico-ambientali in quanto ad essi applicabili.
5. La Regione, in coerenza con le disposizioni del P.P.R., determina le azioni strategiche necessarie per la promozione, valorizzazione e qualificazione dei beni paesaggistici.
6. I programmi regionali, al fine di definire azioni di valorizzazione e dettare tempi e costi di

realizzazione degli interventi, possono coinvolgere soggetti pubblici e privati, in modo da integrare gli elementi paesaggistici di pregio di carattere ambientale con quelli aventi rilevanza storico culturale.

7. I programmi di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici sono redatti al fine di:

- a. prevenire eventuali situazioni di rischio;
- b. costituire un duraturo equilibrio tra l'attività antropica e il sistema ambientale;
- c. migliorare la funzionalità ecosistemica;
- d. attivare opportuni sistemi di monitoraggio volti a verificare il mantenimento e miglioramento della biodiversità, evidenziando eventuali situazioni di criticità.

19 - Fascia costiera. Definizione

1. La fascia costiera, così come perimetrata nella cartografia del P.P.R. di cui all'art 5, rientra nella categoria dei beni paesaggistici d'insieme ed è considerata risorsa strategica fondamentale per lo sviluppo sostenibile del territorio sardo, che necessita di pianificazione e gestione integrata.
2. I territori della fascia costiera di cui al comma precedente, sono caratterizzati da un contesto territoriale i cui elementi costitutivi sono inscindibilmente interrelati e la preminenza dei valori ambientali è esposta a fattori di rischio che possono compromettere l'equilibrio dei rapporti tra habitat naturale e presenza antropica.
3. Non sono comprese tra i beni elencati nel comma 1 le seguenti zone, così come individuate dagli strumenti urbanistici comunali:
 - a. le zone omogenee A e B;
 - b. le zone omogenee C con piani attuativi efficaci, realizzati in tutto o in parte, immediatamente contigue al tessuto urbano consolidato;
 - c. le zone omogenee D e G con piani attuativi efficaci, realizzati in tutto o in parte.



20 - Fascia costiera. Disciplina

1. Nella fascia costiera di cui all'art. 19 si osserva la seguente disciplina:

- a. Nelle aree inedificate è precluso qualunque intervento di trasformazione, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 12 e dal successivo comma 2;
- b. Non è comunque ammessa la realizzazione di:

- 1. nuove strade extraurbane di dimensioni superiori alle due corsie, fatte salve quelle di preminente interesse statale e regionale, per le quali sia in corso la procedura di valutazione di impatto ambientale presso il Ministero dell'Ambiente, autorizzate dalla Giunta Regionale;
- 2. nuovi interventi edificatori a carattere industriale e grande distribuzione commerciale;
- 3. nuovi campeggi e strutture ricettive connesse a campi da golf, aree attrezzate di camper.

2. Fermo quanto previsto dal comma precedente, possono essere realizzati i seguenti interventi:

1. nell'ambito urbano, previa approvazione dei P.U.C.:

- a. trasformazioni finalizzate alla realizzazione di residenze, servizi e ricettività solo se contigue ai centri abitati e subordinate alla preventiva verifica della compatibilità del carico sostenibile del litorale e del fabbisogno di ulteriori posti letto;
- 2. nelle aree già interessate da insediamenti turistici o produttivi, previa intesa ai sensi dell'art. 11, 1° comma lett. c):

- a. riqualificazione urbanistica e architettonica degli insediamenti turistici o produttivi esistenti;
- b. riuso e trasformazione a scopo turistico-ricettivo di edifici esistenti;
- c. completamento degli insediamenti esistenti;

3. in tutta la fascia costiera:

- a. interventi di conservazione, gestione e valorizzazione dei beni paesaggistici;
- b. infrastrutture puntuali o di rete, purché previste nei piani settoriali, preventivamente adeguati al P.P.R.

3. Gli interventi di cui al precedente comma 2 si attuano:

- a. attraverso la predisposizione dei nuovi PUC in adeguamento alle disposizioni del P.P.R., secondo la disciplina vigente;
- b. tramite intesa nelle more della predisposizione del PUC, e comunque non oltre i dodici mesi, o successivamente alla sua approvazione qualora non sia stato previsto in sede di adeguamento. L'intesa si attua ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c), in considerazione della valenza strategica della fascia costiera. Le intese valutano le esigenze di gestione integrata delle risorse, assicurando un equilibrio sostenibile tra la pressione dei fattori insediativi e produttivi e la conservazione dell'habitat naturale, seguendo le indicazioni della Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2002 relativa all'attuazione della "Gestione integrata delle zone costiere" (GIZC) in Europa (2002/413/CE) e del "Mediterranean Action Plan" (MAP), elaborato nell'ambito della Convenzione di Barcellona. A tal fine, in sede di intesa, la Regione si può avvalere di specifiche conoscenze e competenze attraverso un apposito comitato per la qualità paesaggistica e architettonica.

4. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali si applicano le disposizioni di cui all'art. 15.

Siti non idonei all'installazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili

Delib.G.R. n. 59/90 del 27.11.2020



Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale n.- del -
Stato	Prodotto da ██████████
Norma	IBA
Descrizione	Important Bird Areas (IBA)
Norma	Imm_art136
Descrizione	Immobili e aree di notevole interesse pubblico (Art. 136 del D.Lgs. 42/2004)
Norma	Art142
Descrizione	Aree tutelate ai sensi dell'Art.142 del D. Lgs 42/2004
Norma	Art143_per
Descrizione	Beni paesaggistici ai sensi dell'Art.143 del D. Lgs 42/2004 - perimetro

Carta della Natura

Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale n.- del -
Stato	Prodotto da ██████████
Norma	86.1
Descrizione	Centri abitati
Norma	PCm
Descrizione	Pianura costiera

Carta Geologica D'Italia

Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale n.- del -
Stato	Prodotto da ██████████
Norma	N10
Descrizione	Graniti e granodioriti (cicli paleozoici)



Classificazione sismica

Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale n.- del -
Stato	Prodotto da [REDACTED]
Norma	4
Descrizione	Livello di pericolosità 4

Mappa delle cabine primarie

Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale n.- del -
Stato	Prodotto da [REDACTED]
Norma	DE_13
Descrizione	Distributore energetico - e-distribuzione S.p.A.

Sistemi catastali - Origini degli assi

Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale n.- del -
Stato	Prodotto da [REDACTED]
Norma	Punto Ideale (Sardegna)
Descrizione	Zone riferite ad un medesimo sistema di assi di vasta estensione

SITAP

Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale n.- del -
Stato	Prodotto da [REDACTED]
Norma	L1497_1939
Descrizione	Aree dichiarate di notevole interesse pubblico vincolate con provvedimento amministrativo

Zone Climatiche



Stato	Prodotto da [REDACTED]
Norma	C
Descrizione	Zona Climatica C - comuni con GG maggiori di 900 e minori o uguali a 1400
Zone OMI - Semestre 2022/2	
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale n.- del -
Stato	Prodotto da [REDACTED]
Norma	Z_19481
Descrizione	OLBIA - Zona OMI E4
International Bird Area	
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale n.- del -
Stato	Prodotto da [REDACTED]
Norma	IBA174
Descrizione	Codice: IBA174 - Nome: Arcipelago di Tavolara, Capo Ceraso e Capo Figari - Regione: Sardegna





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 19 DEL 28.10.2024

Oggetto: Comune di Olbia – Aggiornamento dello studio di assetto idrogeologico (parte idraulica e parte frane) ai sensi dell'art. 8, comma 2, 2 bis e dell'art. 37, comma 3, lett. B) delle Norme di Attuazione (N.A.) del P.A.I. (Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 18 dell'11.2.2022 e n. 94 del 27.9.2023) e contestuale aggiornamento del reticolo idrografico regionale ai sensi dell'art. 30ter, comma 6 della N.A. del P.A.I, relativo al territorio comunale - ADOZIONE DEFINITIVA

L'anno duemilaventiquattro, addì 28 del mese di ottobre, a seguito di apposita convocazione prot. n. 13939 del 22.10.2024, si è riunito a Cagliari presso gli Uffici della Presidenza i [REDACTED], il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza
[REDACTED]	Presidente della Regione Sardegna	Presidente	X
	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	X
	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	X
	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	
	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	X
-----	Rappresentante delle Province	Componente	
-----	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente	
[REDACTED]	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	X

Assume la Presidenza la Presidente della Regione, [REDACTED].

È presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino, [REDACTED]





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

COMITATO ISTITUZIONALE

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

DELIBERAZIONE N. 19
DEL 28.10.2024

LA PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c. 2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

II COMITATO ISTITUZIONALE

ATTESO che

- gli Uffici del Servizio difesa del suolo della Direzione generale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna (ADIS) hanno effettuato le necessarie e previste attività istruttorie sull'argomento in oggetto, dichiarandolo procedibile per l'inserimento all'ordine del giorno;
- la Presidente del Comitato Istituzionale ha proposto l'adozione del presente atto deliberativo;

VISTI

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici"

VISTI

- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato con il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10.7.2006 e i suoi successivi aggiornamenti;
- il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF) approvato con il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 12 del 12.1.2016;
- il D.P.C.M. dell'1.12.2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 43 del 20.2.2023), con il quale è stato approvato il primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA).

VISTE

- le vigenti Norme di Attuazione del PAI/PGRA, da ultimo aggiornate con la deliberazione del Comitato Istituzionale (C.I.) dell'Autorità di bacino, n. 15 del 22 novembre 2022, recante "*Aggiornamento e integrazione delle Norme di Attuazione del PAI/PGRA*", come rettificata





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 19
DEL 28.10.2024

con deliberazione C.I. n. 19 del 27 dicembre 2022, pubblicata per estratto sul BURAS n. 1 del 5 gennaio 2023, con le quali vengono, tra l'altro, disciplinate, nell'art. 1 bis e nel Titolo V, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione coordinata del PAI/PGRA e del PSFF attraverso le procedure di variante di cui all'art. 37 e di aggiornamento del reticolo idrografico ai sensi dell'art. 30 ter comma 6;

- la deliberazione C.I. n. 3 del 30.07.2015 inerente: *“Direttiva 2007/60/CE – D.Lgs.49/2010 - Valutazione e gestione dei rischi di alluvioni – Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico della Regione Autonoma della Sardegna – Reticolo idrografico di riferimento per le finalità di applicazione delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI e delle relative Direttive”*;
- la deliberazione C.I. n. 1 del 4.12.2020 inerente: *“Articolo 54 della Legge n. 120/2020 modificativo dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006. Norme di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e di coordinamento con il PGRA e il PSFF. Direttive per l'applicazione della Legge n. 120/2020 ai procedimenti dell'Autorità di Bacino della Sardegna”*;
- la deliberazione del C.I. n. 7 del 7.4.2021 inerente *“Approvazione delle Linee Guida, ai sensi del comma 5 septies dell'art. 8 delle Norme di Attuazione del PAI, per l'analisi modellistica idraulica dei fenomeni di allagamento nei bacini riguardanti ambiti urbani e periurbani interessati da elementi del reticolo idrografico regionale”*;
- la deliberazione C.I. n. 9 del 3.6.2021 inerente: *“Attuazione della Direttiva 2007/60/CE e D.Lgs. 49/2010 - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del distretto idrografico della Sardegna. II° ciclo di pianificazione – Misure non strutturali - Approvazione delle Linee guida e indicazioni metodologiche per la corretta individuazione e rappresentazione cartografica del reticolo idrografico ai sensi dell'art.30 ter, comma 6 delle Norme di attuazione del PAI”*;
- la deliberazione C.I. n. 4 del 29.1.2024 inerente: *“Attuazione della Direttiva 2007/60/CE e D.Lgs. 49/2010 - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del distretto idrografico della Sardegna. II° ciclo di pianificazione – Misure non strutturali - Linee guida e indicazioni metodologiche per la corretta individuazione e rappresentazione cartografica del reticolo idrografico ai sensi dell'art.30 ter, comma 6 delle Norme di attuazione del PAI allegate alla deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 9 del 3.6.2021. Modifica e approvazione del testo aggiornato”*





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 19
DEL 28.10.2024

ATTESO che,

- ai sensi dell'articolo 37 delle Norme di Attuazione (N. A.) del PAI, il P.A.I. può essere sottoposto, al fine di apportarvi integrazioni e modifiche puntuali, a varianti puntuali, a seguito di motivata e documentata istanza dei competenti Enti locali con gli effetti di cui all'art. 41 comma 7 e che sono motivi di eventuali varianti del P.A.I. quelli indicati nello stesso articolo 37, comma 3;
- l'art. 30 ter c. 6 delle citate N. A. del P.A.I. prevede che i Comuni possono presentare al C.I. dell'Autorità di Bacino, motivate proposte di correzione e/o integrazione del reticolo idrografico.

CONSIDERATO che,

- in attuazione del citato art. 30 ter c. 6, il Comitato Istituzionale, con la sopra richiamata deliberazione n. 9 del 3.6.2021, aggiornata con deliberazione C.I. n. 4 del 29.1.2024, ha dato atto che i Comuni possono presentare al Comitato motivata proposta, elaborata in applicazione delle suddette Linee guida, di aggiornamento del reticolo idrografico;
- la Direzione generale dell'ADIS ha trasmesso, con nota prot. n. 4585 del 11.5.2022, a tutti i Comuni le FAQ sulla corretta applicazione delle Linee Guida e che tali FAQ, a seguito di delibera del C.I. n. 27 del 29.12.2023, costituiscono parte integrante delle stesse Linee guida;
- le Linee guida prevedono che la validazione dell'attività di revisione del reticolo idrografico, dal punto di vista procedurale, può effettuarsi contestualmente alle varianti al P.A.I. di singoli territori comunali secondo le procedure di cui all'articolo 37 delle N. A. del P.A.I..

CONSIDERATO che

ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 delle N. A. del P.A.I. sono di competenza del C.I. dell'Autorità di Bacino: *".... g) l'aggiornamento e la ricognizione del reticolo idrografico, anche su proposta dei Comuni o Enti competenti, ai sensi dell'art. 30-ter comma 6"*.

ATTESO, pertanto,

che nel suddetto caso, il procedimento di approvazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 52, da parte del Comitato Istituzionale è di tipo ordinario secondo l'iter disciplinato dal comma 3 dello stesso articolo 52.

CONSIDERATO che





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 19

DEL 28.10.2024

nel territorio comunale di Olbia risulta attualmente operante il seguente quadro della pianificazione di assetto idrogeologico comunale:

- deliberazione del C.I. n. 1 del 26.5.2015, avente ad oggetto *“Approvazione definitiva del Quadro delle opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia contenente le misure e gli interventi di messa in sicurezza e di mitigazione del rischio idrogeologico e delle relative priorità”*;
- deliberazione del C.I. n. 2 del 16.6.2015, avente ad oggetto *“Proposta di variante al PAI ai sensi dell’art. 37, comma 3 lett. B delle N. A. del PAI, per le aree di pericolosità idraulica nel centro abitato di Olbia - Adozione preliminare”*;
- deliberazione del C.I. n. 5 del 26.2.2020 avente ad oggetto *“Comune di Olbia – Studi comunali di assetto idrogeologico ai sensi dell’art. 8 c. 2 bis e art. 37 c. 3 lett. b delle N. A., delle Norme di Attuazione (N. A.) del PAI riferiti al territorio comunale, parte idraulica e parte frane – Adozione preliminare”*.

CONSIDERATO che

il Comune di Olbia, con nota prot. 0023229 del 24.2.2022 (prot. ADIS n. 1675 del 25.2.2022) ha:

- presentato istanza di aggiornamento dello studio di assetto idrogeologico e di variante complessiva al P.A.I. ai sensi dell’art. 37, comma 3, lett. b) delle N. A. del P.A.I., a seguito di *“studi a scala di maggior dettaglio eseguiti da enti territoriali ed enti locali e studi comunali di assetto idrogeologico eseguiti da enti locali di cui all’articolo 8, commi 2 e 2bis, anche derivanti da fatti che producono incrementi di danno potenziale”* connessa ad interventi per la mitigazione del rischio relativi al territorio comunale di Olbia, nella quale si evidenziano le motivazioni della proposta di variante in relazione, in sintesi, oltre che allo studio di maggior dettaglio e alle attività di aggiornamento del quadro delle opere, alle evoluzioni del quadro normativo del P.A.I., all’introduzione delle sopra citate Linee guida per aggiornamento del reticolo e all’introduzione della modellazione bidimensionale;
- allegato la Deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 11.2.2022 recante *“L.R. 45/89 e s.m.i. art. 20 comma 3 Adozione dell’aggiornamento dello studio di assetto idrogeologico ai sensi dell’art. 8, comma 2 e della variante al piano stralcio di assetto idrogeologico (PAI) ai sensi dell’art. 37, comma 3, lett. B) delle norme di attuazione del PAI ...”* con la quale:





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 19
DEL 28.10.2024

- viene adottata la proposta di variante comunale al P.A.I. e disposta l'applicazione delle relative misure di salvaguardia;
- viene confermato che *“resta vigente tutto il regime vincolistico già approvato o in adozione di cui alle delibere del Consiglio Comunale n. 109 del 6.11.2014, n. 10 del 2.3.2016, n. 11 del 2.3.2016, n. 16 del 29.4.2020, n. 80 del 27.7.2017, n. 110 del 27.10.2017, nonché le aree di pericolosità idraulica e da frana individuate dal PGRA approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale della Autorità di Bacino della Sardegna n. 2 del 15.3.2016”*.

RILEVATO che

- gli Uffici dell'ADIS hanno avviato l'attività istruttoria della variante e revisione del reticolo nell'ambito della quale, su richiesta del Comune, si sono tenuti numerosi incontri con il Comune, nel corso dei quali il Comune ha confermato l'esigenza di procedere, contestualmente alla variante, anche alla revisione del reticolo idrografico, di cui alla Delibera del C.I. n. 3 del 30.7.2015;
- nell'ambito di tale attività istruttoria, con nota prot. ADIS n. 3998 del 27.4.2022, gli uffici ADIS hanno richiesto al proponente un insieme di integrazioni e modifiche documentali in merito alle varie parti del suddetto studio di variante presentato dal Comune, in particolare in relazione allo studio geomorfologico, studio idrologico e idraulico, alla modellazione bidimensionale e alle aree Hi*, all'individuazione e aggiornamento reticolo idrografico;

ATTESO che

successivamente, stante la complessità e rilevanza dello studio in oggetto, sia in relazione al contesto territoriale, sia quale applicazione della innovativa metodologia della modellazione bidimensionale introdotta nelle N. A. del P.A.I., si sono resi necessari ulteriori incontri tra il Comune e i progettisti incaricati, e gli Uffici del Servizio Difesa del Suolo della Direzione Generale dell'ADIS, al fine di precisare le esigenze istruttorie e consentire al Comune di elaborare la stesura finale dello studio di variante al P.A.I. rispondente alle integrazioni richieste da ADIS;

ATTESO, altresì, che

in ottemperanza anche alle altre richieste dell'ADIS, di cui alla citata nota prot. 3998 del 27.4.2022, e in esito a successivi incontri tra Comune, supportato dai progettisti incaricati e gli Uffici dell'ADIS, è emersa da parte del Comune stesso la necessità di procedere ad una modifica ed integrazione degli elaborati adottati con la Deliberazione C.C. n. 18 del 11.2.2022,





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 19
DEL 28.10.2024

che ha comportato l'adozione di una nuova deliberazione del C.C n. 94 del 27.9.2023 recante *"L.R. 45/89 e s.m.i. art. 20 comma 3 Adozione dell'aggiornamento dello studio di assetto idrogeologico ai sensi dell'art. 8, comma 2 e della variante al piano stralcio di assetto idrogeologico (PAI) ai sensi dell'art. 37, comma 3, lett. b) delle norme di attuazione (N. A.) del PAI Integrazione dello Studio di Variante adottato con Deliberazione C.C. n. 18 del 11.2.2022"* di presa d'atto dell'intero studio, come modificato e aggiornato in recepimento delle integrazioni richieste da ADIS, di rinnovo delle misure di salvaguardia e di *"sottoposizione dello stesso alla procedura di approvazione da parte del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino di cui all'articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19"*;

RICHIAMATA

la deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale di adozione preliminare della variante al PAI, n. 3 del 29.1.2024, avente ad oggetto *"Aggiornamento dello studio di assetto idrogeologico (parte idraulica e parte frane) ai sensi dell'art. 8, comma 2, 2 bis e dell'art. 37, comma 3, lett. B) delle Norme di Attuazione (N. A.) del P.A.I. (Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 18 dell'11.2.2022 e n. 94 del 27.9.2023) e contestuale aggiornamento del reticolo idrografico regionale ai sensi dell'art. 30ter, comma 6 della N. A. del P.A.I., relativo al territorio comunale - Adozione preliminare"*;

CONSIDERATO

che il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino ha provveduto, previa comunicazione ai soggetti istituzionalmente interessati, prot. ADIS n. 1098 dell'1.2.2024 a indire la conferenza programmatica in forma semplificata in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14, comma 2 e art.14bis, comma 3 della L. n. 241/90 finalizzata all'acquisizione del parere previsto dall'art. 68, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che

con riferimento all'istanza in oggetto, risultano agli atti i seguenti documenti:

- nota del Comune di Olbia prot. AOO.c_g015.24/02/2022.0023229 (prot. ADIS n. 1675 del 25.2.2022) di trasmissione della documentazione (l consegna)
- nota ADIS prot. n. 3998 del 27.4.2022 di richiesta integrazioni nota del Comune di Olbia prot. AOO.c_g015.02/11/2022.0126133 - (prot. ADIS n. 11169 del 2.11.2022) di trasmissione della relazione idrologica aggiornata (rev. 1 – 26.10.2022)





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 19

DEL 28.10.2024

- nota del Comune di Olbia prot. AOO.c_g015.11/11/2022.0131507 (prot. ADIS n. 11593 del 14.11.2022) di trasmissione della relazione idrologica aggiornata (rev. 2 – 10.11.2022)
- nota ADIS prot. n. 11747 del 16.11.2022 di comunicazione di avvenuto parziale riscontro alla richiesta integrazioni prot. n. 3998/2022
- nota ADIS prot. n. 12342 del 30.11.2022 a integrazione della nota prot. 11747/2023 e di riscontro alla riunione in modalità telematica del 24.11.2022
- nota del Comune di Olbia prot. AOO.c_g015.20/02/2023.0021295 (prot. ADIS n. 1775 del 20.2.2023) di trasmissione della relazione idrologica aggiornata (rev. 3 – 17.2.2023)
- nota ADIS prot. n. 2012 del 24.2.2023 di presa d'atto della proposta di rideterminazione delle portate inizialmente definite
- nota del Comune di Olbia prot. AOO.c_g015.24/03/2023.0037218 (prot. ADIS n. 3190 del 27.3.2023)
- nota del Comune di Olbia prot. AOO.c_g015.27/07/2023.0089803 (prot. ADIS n. 8127 del 28.7.2023)
- nota del Comune di Olbia prot. AOO.c_g015.29/09/2023.0115736 (prot. ADIS n. 10232 del 2.10.2023) di trasmissione link FTP per l'acquisizione della documentazione completa degli elaborati integrativi
- nota del Comune di Olbia prot. AOO.c_g015.03/10/2023.0117097 (prot. ADIS n. 10328 del 3.10.2023) di trasmissione della relazione idrologica aggiornata (rev. 4 – 28.9.2023) e dello shapefile dei bacini
- nota del Comune di Olbia (prot. ADIS n. 10512 del 6.10.2023) di trasmissione della documentazione completa degli elaborati integrativi (consegna prot. 10232/2023) su supporto fisico (n. 6 DVD)
- nota ADIS prot. n. 12958 del 5.12.2023
- nota del Comune di Olbia prot. Protocollo: AOO.c_g015.06/12/2023.0150106 (prot. ADIS n. 13065 del 7.12.2023)





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 19

DEL 28.10.2024

- note del Comune di Olbia prot. AOO.c_g015.14/12/2023.0153807 e AOO.c_g015.18/12/2023.0154797 (prot. ADIS n. 13355 del 15.12.2023 e n. 13431 del 18.12.2023) di trasmissione delle integrazioni documentali tramite link
- note del Comune di Olbia prot. AOO.c_g015.21/12/2023.0156541 (prot. ADIS n. 48 del 2.1.2024) di trasmissione delle integrazioni documentali
- Nota del Comune di Olbia prot. n. 4740 del 17.1.2024 (prot. ADIS n. 521 del 17.1.2024) di trasmissione dei domini dei modelli e shapefile riferiti ai bacini non significativi, al reticolo idrografico, ai transetti e ai limiti urbano/periurbano, le carte e gli shapefile della pericolosità e rischio da frana
- nota del Comune di Olbia prot. AOO.c_g015.22/01/2024.0008029 (prot. ADIS n. 688 del 22.1.2024) di trasmissione delle tavole del reticolo idrografico
- Nota ADIS, prot. n. 1098 dell'1.2.2024, di indizione conferenza programmatica in forma semplificata e in modalità asincrona
- Nota del Servizio del Genio Civile di Sassari (GCSS), prot. n. 10061 del 4.3.2024 (prot. ADIS n. 2267 del 4.3.2024), di richiesta integrazioni
- Nota del Comune di Olbia, prot. n. 34459 del 22.3.2024 (prot. ADIS n. 3039 del 22.3.2024), di trasmissione delle osservazioni e relative controdeduzioni
- Nota del Servizio del Genio Civile di Sassari (GCSS), prot. n. 17820 del 24.4.2024 (prot. ADIS n. 4162 del 29.4.2024), di richiesta integrazioni inerenti all'idrologia del tratto terminale del rio Padrongianus
- Nota ADIS, prot. n. 4395 del 6.5.2024, di indizione della conferenza programmatica sincrona per il 21.6.2024
- Nota trasmissione osservazioni del 7.5.2024 (prot. ADIS n. 4495 del 8.5.2024)
- Nota del Comune di Olbia, prot. n. 52929 del 10.5.2024 (prot. ADIS n. 4690 del 10.5.2024), di richiesta differimento termini della conferenza programmatica sincrona
- Nota ADIS, prot. n. 4850 del 15.5.2024, di concessione proroga termini della conferenza programmatica sincrona al 21.6.2024





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 19
DEL 28.10.2024

- Nota della Direzione Generale dell'Industria - Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale, prot. n. 24081 del 21.5.2024 (prot. ADIS n. 5077 del 21.5.2024), di trasmissione osservazioni
- Nota della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze - Servizio demanio, patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia-Tempio, prot. n. 29517 del 6.6.2024 (prot. ADIS n. 5768 del 7.6.2024), di trasmissione osservazioni
- Nota del Comune di Olbia, prot. n. 65639 del 10.6.2024 (prot. ADIS n. 5851 del 10.6.2024 e n. 5991 del 12.6.2024), di trasmissione di integrazioni documentali
- Nota ADIS, prot. n. 6252 del 18.6.2024, di comunicazione differimento al 25.6.2024 della conferenza programmatica sincrona
- Nota ADIS, prot. n. 6928 del 3.7.2024, trasmissione del verbale della conferenza programmatica sincrona
- Nota del Comune di Olbia, prot. n. 80325 del 12.7.2024 (prot. ADIS n. 7351 del 12.7.2024), di trasmissione della delibera consiglio comunale n. 55 dell'8.7.2024 di presa d'atto degli esiti della conferenza programmatica sincrona
- Nota del Comune di Olbia, prot. n. 107365 del 16.9.2024 (prot. ADIS n. 10080 del 20.9.2024), di trasmissione della documentazione aggiornata
- Nota ADIS, prot. n. 10257 del 25.9.2024, di trasmissione shape file validati ADIS settembre 2024 del Danno potenziale, della pericolosità e rischio idraulico, della pericolosità e rischio da frana

CONSIDERATO che

lo studio in argomento è stato redatto dal Dott. Ing. Simone Venturini, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona al n. A2515 e dal Dott. Geol. Emanuele Fresia, iscritto al n. 501 dell'Ordine dei Geologi della Regione Veneto, ed è costituito dai seguenti elaborati:

Elenco elaborati	II110P-ST-A-EE-T-C4	5991/24
Elenco Shapefiles	II110P-ST-A-ES-T-C4	521/24

Parte idraulica

Elenco elaborati	II110P-ST-A-EE-T-C4	5991/24
a-relazione illustrativa	II110P-ST-A-GEN-R-1-C2 - Relazione illustrativa	10512/23
Sigle bacini	tabella_domini_modelli.xlsx.p7m	521/24





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 19

DEL 28.10.2024

b-carta inquadramento territoriale	II110P-ST-B-GEN-IT-0-D50K-001-C2	10512/23
	II110P-ST-B-GEN-QU-0-D50K-001-C2	10512/23
	II110P-ST-B-GEN-QU-00-D25K-001...003-C2	10512/23
C1-carta inondazioni costiere	II110P-ST-B-IDR-ICO-AU-D01K-021-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ICO-AU-D01K-022-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ICO-AU-D01K-028-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ICO-AU-D01K-033-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ICO-AU-D01K-034-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ICO-AU-D01K-040-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ICO-CPR-D01K-001-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ICO-CPR-D01K-002-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ICO-CPR-D01K-003-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ICO-CPR-D01K-004-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ICO-CPR-D01K-005-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ICO-MM-D01K-001-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ICO-MM-D01K-002-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ICO-MM-D01K-003-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ICO-PIT-D01K-002-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ICO-PIT-D01K-004-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ICO-PIT-D01K-006-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ICO-PIT-D01K-008-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ICO-AU-D05K-017-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ICO-AU-D05K-021-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ICO-CPR-D05K-004-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ICO-CPR-D05K-005-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ICO-CPR-D05K-009-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ICO-CPR-D05K-010-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ICO-MM-D05K-023-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ICO-MM-D05K-024-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ICO-MM-D05K-030-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ICO-PAD-D05K-022-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ICO-PIT-D05K-014-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ICO-PIT-D05K-018-C1	10512/23
d-carta reticolo idrografico regionale	II110P-ST-A-IDR-R-7-C2 - Aggiornamento del reticolo idrografico	10512/23
	II110P-ST-A-IDR-R-7-C3 - Aggiornamento del reticolo idrografico - allegato 1	48/24
	II110P-ST-B-GEN-RET-00-D25K-001-C2	5991/24
	II110P-ST-B-GEN-RET-00-D25K-002-C2	5991/24
	II110P-ST-B-GEN-RET-00-D25K-003-C2	5991/24
e-carta dei bacini	II110P-ST-B-IDR-BAC-0-D50K-001-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-BAC-AU-D10K-05-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-BAC-AU-D10K-07-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-BAC-AU-D10K-08-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-BAC-BER-D10K-13-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-BAC-CPR-D10K-02-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-BAC-CPR-D10K-03-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-BAC-MM-D10K-09-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-BAC-MM-D10K-10-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-BAC-PAD-D10K-11-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-BAC-PAD-D10K-12-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-BAC-PIT-D10K-06-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-BAC-SP-D10K-01-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-BAC-SP-D10K-04-C2	10512/23
f-carta Curve Number	II110P-ST-B-IDR-CN-0-D50K-001-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-CN-AU-D10K-05-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-CN-AU-D10K-07-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-CN-AU-D10K-08-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-CN-BER-D10K-13-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-CN-CPR-D10K-02-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-CN-CPR-D10K-03-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-CN-MM-D10K-09-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-CN-MM-D10K-10-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-CN-PAD-D10K-11-C2	10512/23





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 19

DEL 28.10.2024

	II110P-ST-B-IDR-CN-PAD-D10K-12-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-CN-PIT-D10K-06-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-CN-SP-D10K-01-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-CN-SP-D10K-04-C2	10512/23
g-infrastrutture di attraversamento	II110P-ST-B-IDR-ODI-AU-D05K-015-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ODI-AU-D05K-016-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ODI-AU-D05K-017-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ODI-AU-D05K-019-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ODI-AU-D05K-020-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ODI-AU-D05K-021-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ODI-BER-D05K-040-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ODI-BER-D05K-041-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ODI-CPR-D05K-004-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ODI-CPR-D05K-005-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ODI-CPR-D05K-009-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ODI-CPR-D05K-010-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ODI-CPR-D05K-013-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ODI-MM-D05K-023-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ODI-MM-D05K-024-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ODI-MM-D05K-030-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ODI-PAD-D05K-022-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ODI-PAD-D05K-026-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ODI-PAD-D05K-027-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ODI-PAD-D05K-028-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ODI-PAD-D05K-029-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ODI-PAD-D05K-033-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ODI-PAD-D05K-034-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ODI-PAD-D05K-035-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ODI-PAD-D05K-036-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ODI-PAD-D05K-037-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ODI-PAD-D05K-038-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ODI-PAD-D05K-039-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ODI-PIT-D05K-014-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ODI-PIT-D05K-018-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ODI-SP-D05K-001-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ODI-SP-D05K-002-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ODI-SP-D05K-003-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ODI-SP-D05K-006-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ODI-SP-D05K-007-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ODI-SP-D05K-008-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ODI-SP-D05K-011-C1	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ODI-SP-D05K-012-C1	10512/23
i-Relazione idrologica	II110P-ST-A-IDR-R-1-C5 - Relazione idrologica	5991/24
I-Relazione idraulica	II110P-ST-A-IDR-R-2-C3 - Relazione idraulica	5991/24
m-allegati Relazione idraulica	II110P-ST-A-IDR-R-2-C2 - Relazione idraulica - Allegato 1	10512/23
	II110P-ST-A-IDR-R-2-C3 - Relazione idraulica - Allegato 2	5991/24
	II110P-ST-A-IDR-R-3-C2 - Analisi storica eventi di piena - Allegato I	10512/23
	II110P-ST-A-IDR-R-3-C2 - Analisi storica eventi di piena	10512/23
	II110P-ST-A-IDR-R-5-C2 - Stima economica dei danni da eventi di piena negli ambiti urbani	10512/23
	II110P-ST-A-IDR-R-6-C3 - Studio trasporto solido	48/24
q-schede mitigazione rischio idraulico	II110P-ST-A-IDR-S-4-C2 - Schede mitigazione interventi idraulici	10512/23
z-output modelli tabelle sezioni profili	II110P-ST-A-IDR-R-2-C2 - Relazione idraulica - Allegato 3 AU – MMA – PAC	10512/23
involuppo livelli idrici massimi (ambiti PAD validi solo 5k)	II110P-ST-B-IDR-ELV-TR50/100/200/500-AU-D01K-001...044-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ELV-TR50/100/200/500-CPR-D01K-001...005-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ELV-TR50/100/200/500-MM-D01K-001/2/3/5/55-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ELV-TR50/100/200/500-PAD-D01K-044...047-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ELV-TR50/100/200/500-PIT-D01K-001...008-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ELV-TR50/100/200/500-AU-D05K-015/16/17/19/20/21-C2	10512/23





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 19

DEL 28.10.2024

	II110P-ST-B-IDR-ELV-TR50/100/200/500-BER-D05K-040/41-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ELV-TR50/100/200/500-CPR-D05K-004/5/9/10/13-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ELV-TR50/100/200/500-MM-D05K-023/24/30-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ELV-TR50/100/200/500-PAD-D05K-022/26...29/33...39-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ELV-TR50/100/200/500-PAD-D05K-021/022/027-029-C2	10080/24
	II110P-ST-B-IDR-ELV-TR50/100/200/500-PIT-D05K-014/18-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-ELV-TR50/100/200/500-SP-D05K-001/2/3/6/7/8/11/12-C2	10512/23
involuppo tiranti idrici massimi (ambiti PAD validi solo 5k)	II110P-ST-B-IDR-LIV-TR50/100/200/500-AU-D01K-001...044-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-LIV-TR50/100/200/500-CPR-D01K-001...005-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-LIV-TR50/100/200/500-MM-D01K-001/2/3/5/55-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-LIV-TR50/100/200/500-PAD-D05K-022/26...29/33...39-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-LIV-TR50/100/200/500-PAD-D05K-021/022/027-029-C2	10080/24
	II110P-ST-B-IDR-LIV-TR50/100/200/500-PIT-D01K-001...008-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-LIV-TR50/100/200/500-AU-D05K-015/16/17/19/20/21-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-LIV-TR50/100/200/500-BER-D05K-040/41-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-LIV-TR50/100/200/500-CPR-D05K-004/5/9/10/13-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-LIV-TR50/100/200/500-MM-D05K-023/24/30-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-LIV-TR50/100/200/500-PAD-D05K-022/26...29/33...39-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-LIV-TR50/100/200/500-PIT-D05K-014/18-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-LIV-TR50/100/200/500-SP-D05K-001/2/3/6/7/8/11/12-C2	10512/23
involuppo massime velocità (ambiti PAD validi solo 5k)	II110P-ST-B-IDR-VEL-TR50/100/200/500-AU-D01K-001...044-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-VEL-TR50/100/200/500-CPR-D01K-001...005-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-VEL-TR50/100/200/500-MM-D01K-001/2/3/5/55-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-VEL-TR50/100/200/500-PAD-D01K-044...047-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-VEL-TR50/100/200/500-PIT-D01K-001...008-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-VEL-TR50/100/200/500-AU-D05K-015/16/17/19/20/21-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-VEL-TR50/100/200/500-BER-D05K-040/41-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-VEL-TR50/100/200/500-CPR-D05K-004/5/9/10/13-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-VEL-TR50/100/200/500-MM-D05K-023/24/30-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-VEL-TR50/100/200/500-PAD-D05K-022/26...29/33...39-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-VEL-TR50/100/200/500-PAD-D05K-021/022/027-029-C2	10080/24
	II110P-ST-B-IDR-VEL-TR50/100/200/500-PIT-D05K-014/18-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-VEL-TR50/100/200/500-SP-D05K-001/2/3/6/7/8/11/12-C2	10512/23
vulnerabilità delle persone	II110P-ST-B-IDR-VP-TR50/100/200/500-AU-D01K-001...044-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-VP-TR50/100/200/500-MM-D01K-001/2/3/5/55-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-VP-TR50/100/200/500-PAD-D01K-044...046-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-VP-TR50/100/200/500-PIT-D01K-001...004-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-VP-TR50/100/200/500-AU-D05K-015...017/019...022-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-VP-TR50/100/200/500-MM-D05K-023/030-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-VP-TR50/100/200/500-PAD-D05K-022/029-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-VP-TR50/100/200/500-PIT-D05K-018-C2	10512/23
pericolosità idraulica	II110P-ST-B-IDR-PI-AU-D10K-07-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-PI-AU-D10K-08/09-C2	5991/24
	II110P-ST-B-IDR-PI-AU-D10K-05-C2	10080/24
	II110P-ST-B-IDR-PI-BER-D10K-13-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-PI-CPR-D10K-02/03-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-PI-MM-D10K-09/10-C2	10512/23





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 19

DEL 28.10.2024

	II110P-ST-B-IDR-PI-PAD-D10K-11/12-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-PI-PIT-D10K-06-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-PI-SP-D10K-01/04-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-PI-AU-D01K-001...018/020...36/038...044-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-PI-AU-D01K-019-C2	10080/24
	II110P-ST-B-IDR-PI-CPR-D01K-001...005-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-PI-MM-D01K-001...005/055-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-PI-PAD-D01K-044/045-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-PI-PAD-D01K-046/047-C2	5991/24
	II110P-ST-B-IDR-PI-PIT-D01K-001...008-C2	10512/23
Danno Idraulico	II110P-ST-B-IDR-DP-AU-D01K-001...36/038...045	10080/24
	II110P-ST-B-IDR-DP-CPR-D01K-001...005	10080/24
	II110P-ST-B-IDR-DP-MM-D01K-001...003/005/055	10080/24
	II110P-ST-B-IDR-DP-PAD-D01K-044...047	10080/24
	II110P-ST-B-IDR-DP-PIT-D01K-001...008	10080/24
	II110P-ST-B-GEN-DP-AU-D05K-015...017/019...021	10080/24
	II110P-ST-B-GEN-DP-BER-D05K-040/041	10080/24
	II110P-ST-B-GEN-DP-CPR-D05K-004/005/009/010/013	10080/24
	II110P-ST-B-GEN-DP-MM-D05K-023/024/030	10080/24
	II110P-ST-B-GEN-DP-PAD-D05K-022/026...029/033...039	10080/24
	II110P-ST-B-GEN-DP-PIT-D05K-014/018	10080/24
	II110P-ST-B-GEN-DP-SP-D05K-001...003/006...008/011/012	10080/24
	II110P-ST-B-GEN-DP-ISL-D05K-025/031/032	10080/24
Rischio Idraulico	II110P-ST-B-IDR-RI-AU-D10K-07-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-RI-AU-D10K-08/09-C2	5991/24
	II110P-ST-B-IDR-RI-AU-D10K-05-C2	10080/24
	II110P-ST-B-IDR-RI-BER-D10K-13-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-RI-CPR-D10K-02/03-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-RI-MM-D10K-09/10-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-RI-PAD-D10K-11/12-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-RI-PIT-D10K-06-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-RI-SP-D10K-01/04-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-RI-AU-D01K-001...018/020...36/038...044-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-RI-AU-D01K-019-C2	10080/24
	II110P-ST-B-IDR-RI-CPR-D01K-001...005-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-RI-MM-D01K-001...005/055-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-RI-PAD-D01K-044/045-C2	10512/23
	II110P-ST-B-IDR-RI-PAD-D01K-046/047-C2	5991/24
	II110P-ST-B-IDR-RI-PIT-D01K-001...008-C2	10512/23
ATTRAVERSAMENTI MODELLATI IN HEC-RAS	II110P-ST-A-GEN-R-2-C1 - Relazione istruttoria - allegato 1	5991/24
	II110P-ST-A-GEN-R-2-C1 - Relazione istruttoria - allegato 2	5991/24
	II110P-ST-B-IDR-ATT-D10K-01...13-C2 - Tavv. 1 - 13	5991/24

Studio geomorfologico

Relazione studio geologico.pdf	II110P-ST-A-GEO-R-1-C3 - Relazione studio geologico.pdf	48/24
i-carta pericolosità da frana	II110P-ST-B-GEO-HG-00-D25K-001-C1	10080/24
	II110P-ST-B-GEO-HG-00-D25K-002-C1	10080/24
	II110P-ST-B-GEO-HG-00-D25K-003-C1	10080/24
	5k - ambiti AU/BER/CPR/ISL/MM/PAD/PIT/SP	10080/24
m-carta del rischio frana	II110P-ST-B-GEO-RG-00-D25K-001-C1	10080/24
	II110P-ST-B-GEO-RG-00-D25K-002-C1	10080/24
	II110P-ST-B-GEO-RG-00-D25K-003-C1	10080/24
	5k - ambiti AU/BER/CPR/ISL/MM/PAD/PIT/SP	10080/24
n-schede IFFI	II110P-ST-A-GEO-S-2-C1 Schede dei fenomeni franosi (IFFI)	10512/23
o-schede interventi mitigazione frana	II110P-ST-A-GEO-S-1-C1 Schede interventi di mitigazione rischio frana	10512/23

Shapefile

Studio idraulico





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 19

DEL 28.10.2024

b - inquadramento_territoriale_macroaree / Suddivisione in macroaree Comune di Olbia	macroaree 0102-Perimetro_Centro_Urbano poligoni aree urbane olbia-v03	521/24
d - reticolo idrografico elementi idrici non significativi / Aggiornamento del reticolo idrografico regionale e perimetrazione bacini idrografici elementi idrici non significativi	Reticolo_Olbia_settembre2024_Rev_ADIS	5991/24
	bac_elementi_non_sign_Gen2024 punti_chiusura_bac_elementi_non_sign_Dic2023	521/24
e - bacini idrografici e punti di chiusura / Perimetrazione dei bacini idrografici e sezioni di chiusura	Bacini_cumulati_AU_04 Bacini_separati_AU_01 Macrobacini_AU Macrobacini_separati_AU Punti_chiusura_AU Bacini_cumulati_BER_03 Bacini_separati_BER_01 Macrobacini_BER Punti_chiusura_BER Bacino_BRU Punti_chiusura_Bruscioli Bacini_cumulati_CAB_03 Bacini_separati_CAB_01 Macrobacino_CAB Punti_chiusura_Cabu_abbas Bacini_CC_01 Macrobacino_CC Punti_chiusura_CC Bacini_cumulati_PR_05 Bacini_separati_PR_03 Bacini_separati_PR_03_integrazione Macrobacino_PR_02 Punti_chiusura_PR Bacini_cumulati_MM Bacini_separati_MM_01 Macrobacino_MM Punti_chiusura_MM Bacini_cumulati_PAD_09 Bacini_separati_PAD_02 Macrobacino_PAD Punti_chiusura_macrobacini_PAD Punti_chiusura_PAD Bacini_PBZ Macrobacino_PBZ Punti_chiusura_PBZ Bacini_cumulati_PRE Bacini_separati_PRE Macrobacino_PRE punti_chiusura_Padredduri Bacini_cumulati_PIT_03 Bacini_separati_PIT Macrobacino_PIT Punti_chiusura_PIT Bacini_cumulati_PZT_02 Bacini_separati_PZT Punti_chiusura_PZT Bacini_cumulati_SG_03	10512/23





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 19

DEL 28.10.2024

	Bacini_separati_SG_03 Macrobacino_SG Punti_chiusura_SG Bacini_TL Punti_chiusura_TL Bacino_VAD Punti_chiusura_VAD Bacini idrografici Punti chiusura	
g - canali tombati / Tracciati dei canali tombati	canali_tombati_olbia_rev07	10512/23
g - infrastrutture attraversamento - punti censiti e verificati / Ubicazione degli attraversamenti del reticolo idrografico (punti censiti e verificati)	punti_censiti_verificati_03_02	10512/23
n - pericolosità idraulica / Aree di pericolosità idraulica	Hi_Olbia_settembre2024_Rev_ADIS	Rev ADIS
o - Danno_potenziale / Mappa del Danno Potenziale	DP_Olbia_settembre2024_Rev_ADIS	Rev ADIS
p - rischio idraulico / Aree di Rischio idraulico	Ri_Olbia_settembre2024_Rev_ADIS	Rev ADIS
Integrazione 28.9.2023 / Bacini cumulati con portate	Bac_cumulati_con_portate_PA1_2024	10080/24
	transetti-v05	10080/24
	ambiti_urbani_periurbani	521/24
	CIPNES	521/24
Dichiarazione di conformità	dichiarazione conformità shapefile Giu2024	5991/24
Studio geomorfologico		
i - pericolosità frana / Pericolosità da frana variante PA1 2022	Hg_Olbia_settembre2024_Rev_ADIS	Rev ADIS
m - rischio frana / Carta del rischio da frana	Rg_Olbia_settembre2024_Rev_ADIS	Rev ADIS

Raster

guida lettura_raster.inf.p7m	guida lettura raster	10512/23
tabella domini_modelli.xlsx.p7m	tabella domini modelli	521/24
+---01 CugnanaPortoRotondo		
+---ASF	ELV/LIV/VEL-TR50/100/200/500-ASF.tif	10512/23
+---CMA	ELV/LIV/VEL-TR50/100/200/500-CMA.tif	10512/23
+---CSA	ELV/LIV/VEL-TR50/100/200/500-CSA.tif	10512/23
+---CU2	ELV/LIV/VEL-TR50/100/200/500-CU2.tif	10512/23
+---JVP	ELV/LIV/VEL-TR50/100/200/500-JVP.tif	10512/23
+---MAR	ELV/LIV/VEL-TR50/100/200/500-MAR.tif	10512/23
+---PBZ	ELV/LIV/VEL-TR50/100/200/500-PBZ.tif	10512/23
+---PLA	ELV/LIV/VEL-TR50/100/200/500-PLA.tif	10512/23
+---POR	ELV/LIV/VEL-TR50/100/200/500-POR.tif	10512/23
\---PRO	ELV/LIV/VEL-TR50/100/200/500-PRO.tif	10512/23
+---02 Pittolungu		
+---CAB	ELV/LIV/VEL-TR50/100/200/500-CAB.tif	10512/23
+---MRO	ELV/LIV/VEL-TR50/100/200/500-MRO.tif	10512/23
+---MRO---(vulner.pers)	VP-TR50/100/200/500-MRO.tif	10512/23
+---PIS	ELV/LIV/VEL-TR50/100/200/500-PIS.tif	10512/23
+---PIT	ELV/LIV/VEL-TR50/100/200/500-PIT.tif	10512/23
+---PRE	ELV/LIV/VEL-TR50/100/200/500-PRE.tif	10512/23
\---VMA	ELV/LIV/VEL-TR50/100/200/500-VMA.tif	10512/23
\---VMA---(vulner.pers)	VP-TR50/100/200/500-VMA.tif	10512/23
+---03 AmbitoUrbano		
+---PLO	ELV/LIV/VEL-TR50/100/200/500-PLO.tif	10512/23
+---SEL	ELV/LIV/VEL-TR50/100/200/500-SEL.tif	10512/23
+---SNI	ELV/LIV/VEL-TR50/100/200/500-SNI.tif	10512/23
\---TIL	ELV/LIV/VEL-TR50/100/200/500-TIL.tif	10512/23





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 19

DEL 28.10.2024

+---04 MurtaMaria			
+---CCE	ELV/LIV/VEL-TR50/100/200/500-CCE.tif		10512/23
+---CCO	ELV/LIV/VEL-TR50/100/200/500-CCO.tif		10512/23
+---IST	ELV/LIV/VEL-TR50/100/200/500-IST.tif		10512/23
+---MMA	ELV/LIV/VEL-TR50/100/200/500-MMA.tif		10512/23
+---MMA---(vulner.pers)	VP-TR50/100/200/500-MMA.tif		10512/23
+---PUN	ELV/LIV/VEL-TR50/100/200/500-PUN.tif		10512/23
+---RMU	ELV/LIV/VEL-TR50/100/200/500-RMU.tif		10512/23
+---SFI	ELV/LIV/VEL-TR50/100/200/500-SFI.tif		10512/23
+---SPU	ELV/LIV/VEL-TR50/100/200/500-SPU.tif		10512/23
\---TLI	ELV/LIV/VEL-TR50/100/200/500-TLI.tif		10512/23
+---05 SanPantaleo			
+---BRU	ELV/LIV/VEL-TR50/100/200/500-BRU.tif		10512/23
+---MON	ELV/LIV/VEL-TR50/100/200/500-MON.tif		10512/23
+---SGI	ELV/LIV/VEL-TR50/100/200/500-SGI.tif		10512/23
\---VAD	ELV/LIV/VEL-TR50/100/200/500-VAD.tif		10512/23
+---06 Padrogiano			
+---PAC	ELV/LIV/VEL-TR50/100/200/500-PAC.tif		10512/23
+---PAC---(vulner.pers)	VP-PAC-TR50/100/200/500.tif		10512/23
\---PAI	ELV/LIV/VEL-TR50/100/200/500-PAI.tif		10512/23
\---PCF	ELV/LIV/VEL-TR50/100/200/500-PCF.tif		10080/24
+---07 Berchideddu			
\---07 Berchideddu	ELV/LIV/VEL-TR50/100/200/500-BER.tif		10512/23

DTM

raster	
Ambito Urbano / Berchideddu / Cugnana - Porto Rotondo / Murta Maria / Padrongiano / Pittulongu / San Pantaleo: DTM_AU_PLO_00.Terrain_alvei_08 DTM_AU_SEL_02.DTM_SEL_05 DTM_AU_SNI.Resampled DTM_AU_TIL.Terrain_01.Resampled CAB-Terrain_new_1m.Resampled MRO-Terrain_DEF_1m.Resampled MM-Terrain_2023_mod.Resampled SGI-Terrain_intero_p3_1m.Terrain_intero_p21_1m.Resampled CMA-Terrain.DTM_maronzu_sa_conciareda_agg PAC-Terrain_02_resampled_3m.Resampled BER-Terrain_01.Olbia_4pt_DTM_1m_5m_GB_BER PAI-Terrain_01.dtm_1m_PAD_01 BRU-Terrain2_1m.Resampled VAD-Terrain_mod8.Resampled MON-Terrain_1m.Resampled CSA-Terrain.DTM_trep CCE-Terrain.DTM_Capo_Ceraso CCO-Terrain_new.DTM_costa_corallina_ed_new JVP-Terrain_edifici.DTM_golfo_di_cugnana_edifici MAR-Terrain_DEFINITIVO.Resampled PBZ-Terrain_new.DTM_Palumbalza_new PIT-Terrain.DTM_1m_2020 POR-Terrain_p2.DTM_Portisco_edificato_p2 IST-Terrain_DEF_v3.DTM_Porto_Istana_con_edifici2 PRO-Terrain_new.DTM_Porto_Rotondo SPU-Terrain_def_1m.Resampled PLA-Terrain.DTM_punta_Lada_ed PUN-Terrain.DTM_puntuzu_ed RJU-Terrain_completo.DTM_razza_juncu_completo SFI-Terrain.DTM_riu_de_sa_figu_NEW MUS-Terrain_3m.Resampled PDR-Terrain_mod.DTM_Padredduri_ed PIS-Terrain.DTM_Sa_Pischina_ed CU2-Terrain_new_1m.Resampled VMA-Terrain.DTM_Via_MarAdriatico_ed	5991/24





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 19

DEL 28.10.2024

CONSIDERATO che

la codifica dei sotto-bacini modellati risulta essere quella indicata di seguito:

NUM	MACROAREA	ID	ID-DOMINIO	FIUME\ BACINO IDROGRAFICO
1	Cugnana Porto Rotondo	CPR	IAC	FOSSO LA IACCITTA
			LLE	FOSSO LISCIA LEPPARU
			RAD	FOSSO LA RADITTA
			RJU	RAZZA JUNCU
			ASF	PUNTA ASFODELI
			CMA	RIU COSCICANI MARONZU
			CSA	CALA DEI SARDI
			CU2	GOLFO CUGNANA (SA JAGA BRUIADA)
			JVP	RIU LA JACA VECCHIA PITTINACCI
			MAR	GOLFO DI MARINELLA
			PLA	PUNTA LADA
			PBZ	PALUMBALZA
			POR	PORTISCO
			PRO	PORTO ROTONDO
2	Pittolungu	PIT	CAB	RIU CABU ABBAS
			MRO	RIU MARI E ROCCE
			PRE	PADREDDURI
			PIS	RIU PISCHINA
			PIT	PITTOLOGU
			VMA	VIA MAR ADRIATICO
3	Ambito Urbano	AU	PLO	PAULE LONGA
			SEL	RIU DE SELIGHEDDU
			SNI	RIU DE SAN NICOLA
			TIL	TILIBAS
4	Murta Maria	MM	CCE	CAPO CERASO
			CCO	COSTA CORALLINA
			IST	PORTO ISTANA
			MMA	MURTA MARIA
			PUN	PUNZUTU
			RMU	RIU MUSCAZZO
			SFI	RIU SA FIGU
			SPU	PORTO SPURLATTO
			TLI	TANCA LISSIA
5	San Pantaleo	SP	BRU	RIU BRUSCIOLU
			MON	RIU DI MONTILONGU
			SGI	RIU DI SAN GIOVANNI
			VAD	RIU VADDI D'ULINA
6	Padrogiano	PAD	PAC	F. PADROGIANO - ZONA COSTIERA
			PAI	F. PADROGIANO ISOLA AMMINISTRATIVA
7	Berchideddu	BER	BER	MANNU

VISTE

le citate Deliberazioni del Consiglio comunale di Olbia n. 18 del 11.2.2022 e n. 94 del 27.9.2023 di presa d'atto dello studio di assetto idrogeologico e di revisione del reticolo idrografico riferito al territorio comunale.

CONSIDERATO che

- dai contenuti dello studio concernente la pericolosità e il rischio da frana e la pericolosità e il rischio idraulico, nel territorio comunale di Olbia, interessato dallo studio, sono state individuate nuove aree a pericolosità da frana e a pericolosità idraulica;





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 19
DEL 28.10.2024

- si è preso atto che il Comune di Olbia ha definito, per le finalità di cui all'art. 8 comma 5 ter delle N.A. del P.A.I., i limiti dell'ambito urbano/periurbano (tav/shp ambiti_urbani_periurbani.shp);
- l'Amministrazione comunale si è avvalsa, nello studio proposto, della facoltà di applicare la disciplina prevista dai commi 5bis e 5ter dell'art. 8 delle N. A. del P.A.I. predisponendo - in base alle Linee guida di cui alla citata deliberazione del C.I. n. 7 del 7.4.2021 - le carte delle vulnerabilità delle persone (Vp) sulla base dell'impiego di un modello idraulico in moto vario/bidimensionale e individuando, ai sensi dell'art. 8 comma 5 quater delle N. A. del P.A.I., per le aree urbane e periurbane, specifiche aree di criticità idraulica denominate Hi* che presentano, per tutti i tempi di ritorno, una Vp inferiore o uguale a 0,75. In tali aree il Comune potrà applicare le norme d'uso stabilite dai piani urbanistici comunali generali ed attuativi, previa loro variante urbanistica di adeguamento alla variante al P.A.I., che dovrà introdurre per tali aree norme di sicurezza, quali quelle, indicate dall'articolo 8 comma 5 quinquies e sexies.

CONSIDERATO che

il Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvione della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico (ADIS), è competente all' istruttoria degli studi di assetto idrogeologico presentati ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 37 delle citate N. A. del P.A.I. e di aggiornamento del reticolo idrografico ai sensi dell'art. 30 ter c. 6 delle medesime norme.

VISTA

la relazione istruttoria (prot. ADIS n. 11609 del 25.10.2024) del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, nella quale viene dato atto delle verifiche effettuate in merito alle integrazioni documentali trasmesse dal Comune di Olbia nonché delle valutazioni svolte riguardo ai contributi pervenuti nella fase di conferenza programmatica;

PRESO ATTO

degli esiti della conferenza programmatica sincrona del 25.6.2024, così come formalizzati nel relativo verbale trasmesso dalla Direzione generale ADIS con la citata nota prot. n. 6928 del 3.7.2024;

UDITA

l'illustrazione della proposta da parte del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

RITENUTO di





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 19

DEL 28.10.2024

adottare, in via definitiva, la proposta di variante al PAI relativa alle aree a pericolosità e rischio idraulico dell'intero territorio comunale e contestuale aggiornamento del reticolo idrografico;

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

- Art. 1 di adottare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, dell'art. 37, comma 3, lett. b) e dell'art. 52 delle N. A. del P.A.I., lo studio di assetto idrogeologico comunale del territorio comunale di Olbia, parte idraulica e parte frane e il contestuale aggiornamento del reticolo idrografico regionale ai sensi dell'art. 30ter, comma 6 della N. A. del P.A.I., risultante dagli elaborati in formato digitale richiamati in premessa
- Art. 2 di dare atto che
- l'adozione definitiva di cui al punto 1, come richiamato in narrativa, non riguarda l'area ricompresa nel perimetro del Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna (CIPNES) che risulta pianificata, rispetto all'assetto idrogeologico, in base allo studio di cui alla deliberazione del C.I. n. 14 del 31.3.2015, e alla variante e contestuale revisione del reticolo di cui alla determinazione del Segretario generale prot. 13725/rep. n. 214 del 27.12.2023 e delibera del C.I. n. 27 del 29.12.2023;
 - l'adozione definitiva dello studio di cui al punto 1 è limitata agli elaborati sopra citati ed alle aree di studio in essi esaminate.
- Art. 3 di dare atto che, in relazione all'aggiornamento del reticolo, nel territorio di competenza del Comune,
- per le aste appartenenti al reticolo idrografico così come identificato con la Deliberazione del C.I. n. 3 del 30.7.2015, non oggetto di modellazione nello studio in oggetto, vige l'art. 30-ter delle N. A. del P.A.I. e sono istituite le pertinenti fasce di pericolosità quale misura di prima salvaguardia;
 - eventuali aste appartenenti al reticolo idrografico di riferimento ai fini del P.A.I. ricadenti nel territorio comunale di Olbia che non dovessero risultare definite nel reticolo idrografico proposto oggetto della presente adozione e per le quali non risultano prodotte in maniera esplicita le ragioni della loro esclusione dal reticolo





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 19
DEL 28.10.2024

idrografico comunale proposto sono, comunque da considerare vigenti e facenti parte del reticolo idrografico di riferimento regionale ai fini del P.A.I. anche a seguito dell'adozione definitiva della presente proposta di variante e revisione del reticolo;

- la presente costituisce revisione del reticolo idrografico, in relazione alla sola rappresentazione cartografica dei tracciati degli elementi idrici oggetto di revisione, senza modifica dell'ordine gerarchico degli stessi.

Art. 4 di dare atto che le schede di intervento degli interventi per la mitigazione del rischio idraulico e da frana, contenute nello studio di cui al punto 1, costituiscono mero riferimento tipologico per la definizione delle opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia il cui piano sarà sottoposto, in esito della relativa procedura di valutazione ambientale, all'approvazione attraverso specifica delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino.

Art. 5 di adottare contestualmente anche la cartografia in formato digitale vettoriale, conforme ai corrispondenti elaborati in formato pdf, delle mappe della pericolosità e rischio idraulico e da frana; tale cartografia costituirà aggiornamento della banca dati del PAI pubblicata sul Geoportale della Regione Sardegna.

Art. 6 di stabilire che il Comune di Olbia:

- applichi le limitazioni d'uso prescritte dalle N. A. del P.A.I. in corrispondenza delle aree di pericolosità idraulica e da frana individuate nello studio in oggetto come individuate nelle Tavole approvate e sopra elencate, assicurando, in particolare, l'osservanza degli artt. 27, 27 bis, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 delle N. A. del P.A.I.;
- assicuri l'osservanza dell'art. 8 delle N. A. del P.A.I. in relazione alla regolamentazione e istituzione delle fasce di tutela dei corpi idrici superficiali;
- provveda a garantire, in ottemperanza all'art. 47 delle N. A. del P.A.I., in relazione alla trasformazione dei luoghi, il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e l'individuazione delle necessarie infrastrutture e provveda a vigilare sull'effettiva attuazione degli interventi a tal fine definiti;





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 19

DEL 28.10.2024

- in relazione alla presenza delle aree a pericolosità idrogeologica, conformemente all'art. 23 comma 15 delle N. A. del P.A.I., predisponga o adegui la pianificazione comunale di Protezione Civile di cui al D.Lgs. 1/2018,

Art. 7 di dare atto che, conformemente a quanto specificato con Deliberazione del C.I. n. 1 del 3.7.2018, gli adempimenti in capo al Comune di Olbia in sede di adozione di nuovi strumenti urbanistici, loro varianti generali e piani attuativi sono da intendersi assolti con la presente adozione definitiva da parte del Comitato Istituzionale della variante ai sensi dell'art. 37 delle N. A. del P.A.I..

La presente deliberazione viene trasmessa alla Direzione Generale della Protezione Civile per gli eventuali adempimenti di competenza, viene pubblicata integralmente sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino e, mediante avviso, sul B.U.R.A.S.

Ai sensi dell'art. 31 della L.r. n. 19/2006 l'efficacia della presente variante al PAI decorre dalla pubblicazione sul BURAS del decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. Nelle more, continuano ad applicarsi le misure di salvaguardia in applicazione dell'art. 65, comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

— [Redacted Signature]

La Presidente del Comitato Istituzionale

[Redacted Signature]





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 49/24 DEL 11.12.2024

Oggetto: Variante al Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) relativa al territorio del comune di Olbia, parte idraulica e parte frane, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 19/2006.

La Presidente ricorda che i piani stralcio per la tutela del rischio idrogeologico possono costituire oggetto di modifiche puntuali nel rispetto del procedimento disciplinato dall'art. 31 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), salve le fattispecie oggetto del procedimento disciplinato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino con la deliberazione n. 1 del 4.12.2020, in applicazione della legge n. 120/2020.

Al riguardo, la Presidente evidenzia che il comune di Olbia ha presentato all'Autorità di bacino regionale, ai sensi dell'articolo 37 delle norme di attuazione (N.A.) del Piano di assetto idrogeologico (P.A.I.), apposita proposta di variante al PAI, parte idraulica e parte frane, derivante da uno studio di assetto idrogeologico di dettaglio connesso anche ad un quadro complessivo di interventi per la mitigazione del rischio relativi ad aree vaste comunali, con contestuale proposta di correzione e/o integrazione del reticolo idrografico rilevante ai fini PAI, ai sensi dell'art. 30-ter, comma 6.

Tale proposta, a seguito di istruttoria da parte del competente Servizio della Direzione generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, è stata adottata, in via preliminare, dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino, con la deliberazione n. 3 del 29.1.2024 pubblicata nel BURAS n. 8 del 8.2.2024, e, a seguito di acquisizione del parere della Conferenza programmatica previsto dall'art. 68, commi 3 e 4, in via definitiva, con la deliberazione del Comitato istituzionale n. 19 del 28.10.2024 pubblicata nel BURAS n. 60 del 21.11.2024.

Tanto premesso, in considerazione dell'esito delle fasi procedurali sopradescritte, la Presidente propone alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 19/2006, di approvare la variante al PAI relativa al territorio del comune di Olbia derivante dall'approvazione dello studio di assetto idrogeologico comunale del territorio comunale di Olbia, parte idraulica e parte frane, con contestuale aggiornamento del reticolo idrografico regionale, risultante dagli elaborati allegati alla deliberazione del Comitato istituzionale n. 19 del 28.10.2024 pubblicati nel sito istituzionale dell'Autorità di bacino, all'indirizzo <https://autoritadibacino.regione.sardegna.it/ap/delibera-del-comitato-istituzionale-n-19-del-28-10-2024/>.





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 49/24
DEL 11.12.2024

La Giunta regionale, udita la proposta della Presidente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna sulla proposta in esame

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19, la proposta di variante al P.A.I. presentata dal comune di Olbia, ai sensi dell'articolo 37 delle norme di attuazione (N.A.) del Piano di assetto idrogeologico (P.A.I.), parte idraulica e parte frane, con contestuale aggiornamento del reticolo idrografico regionale, ai sensi dell'art. 30-ter, comma 6, derivante dall'approvazione dello studio di assetto idrogeologico comunale del territorio comunale di Olbia, parte idraulica e parte frane, risultante dagli elaborati allegati alla deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino n. 19 del 28.10.2024, pubblicati nel sito istituzionale dell'Autorità di bacino all'indirizzo <https://autoritadibacino.regione.sardegna.it/ap/delibera-del-comitato-istituzionale-n-19-del-28-10-2024/>.

Ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 19/2006, l'efficacia della presente variante al PAI decorre dalla pubblicazione del decreto della Presidente della Regione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.).

Il Direttore Generale

[Redacted signature]

La Presidente

[Redacted signature]





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Oggetto: Approvazione della variante al Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) relativa al territorio del comune di Olbia, parte idraulica e parte frana, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 19/2006.

LA PRESIDENTE

- VISTI lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali";
- VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 67 del 10 luglio 2006, pubblicato nel B.U.R.A.S. n. 25 del 29 luglio 2006, con il quale è stato approvato il Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI);
- VISTA la legge regionale 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici", in particolare l'art. 31, rubricato "Procedure transitorie", il quale dispone che "le integrazioni e modifiche puntuali ai piani stralcio di bacino di cui al comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, già approvati e in corso di attuazione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino e successivamente approvate con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale";
- VISTE le vigenti norme di attuazione del PAI;
- VISTE le deliberazioni del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino n. 3 del 29.1.2024, pubblicata nel BURAS n. 8 del 8.2.2024, e n. 19 del 28.10.2024, pubblicata nel BURAS n. 60 del 21.11.2024, con le quali è stato adottato, rispettivamente, in via preliminare e in via definitiva, lo studio di assetto idrogeologico del territorio del comune di Olbia, parte idraulica e parte frana, con contestuale correzione e/o integrazione del reticolo idrografico rilevante ai fini PAI, ai sensi dell'art. 30-ter, comma 6;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 49/24 del 11 dicembre 2024, recante "Variante al Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) relativa al territorio del comune di Olbia, parte idraulica e parte frane, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 19/2006";





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

RITENUTO di dovere provvedere in merito, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 19 del 2006,

DECRETA

- ART. 1 Ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 19 del 2006, è approvata la proposta di variante al P.A.I. presentata dal Comune di Olbia ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lett. b) delle norme di attuazione (N.A.) del Piano di assetto idrogeologico (P.A.I.), parte idraulica e parte frana, con contestuale aggiornamento del reticolo idrografico regionale, ai sensi dell'art. 30-ter, comma 6, derivante dall'approvazione dello studio di assetto idrogeologico comunale del territorio comunale di Olbia, parte idraulica e parte frana, risultante dagli elaborati allegati alla deliberazione del Comitato istituzionale n. 19 del 28.10.2024.
- ART. 2 Gli elaborati che costituiscono lo studio di dettaglio approvato con il presente provvedimento sono pubblicati nel sito dell'Autorità di bacino della Regione Sardegna al link <https://autoritadibacino.regione.sardegna.it/ap/delibera-del-comitato-istituzionale-n-19-del-28-10-2024/>.

Il presente decreto è pubblicato nel B.U.R.A.S. e nel sito internet istituzionale, ne viene data notizia sul sito dell'Autorità di Bacino della Regione Sardegna.

La Presidente

[Redacted signature]



